



UNIVERSITÀ DI PARMA

Università degli Studi di Parma
Dipartimento di Giurisprudenza, Studi
politici e internazionali,
Corso di Laurea in Servizio Sociale

La Giustizia Riparativa nella comunità

Relatore:

Chiar.ma Prof.ssa

Vincenza Pellegrino.

Laureando:

Emanuele Magri.

Anno Accademico 2020-2021

INDICE

| | |
|---|-----------|
| INTRODUZIONE..... | 4 |
| CAPITOLO I - TEORIA NORMATIVA INTERNAZIONALE DELLA GIUSTIZIA RIPARATIVA..... | 6 |
| 1.1 - LA GIUSTIZIA RIPARATIVA COME GARANZIA DI BENESSERE..... | 7 |
| 1.2 - VISIONI ALTERNATIVE DELLA GIUSTIZIA RIPARATIVA..... | 13 |
| 1.3 - BISOGNI ED INTERESSI DELLE PARTI..... | 18 |
| 1.4 – LA GIUSTIZIA RIPARATIVA E’UNO STRUMENTO DI CURA | 23 |
| CAPITOLO II – GIUSTIZIA RIPARATIVA IN EUROPA E ITALIA..... | 30 |
| 2.1 - DALLA MEDIADIONE PENALE ALLA GIUSTIZIA RIPATATIVA E I SUOI VALORI..... | 30 |
| 2.2 - CONFLITTI E SOLUZIONI ATTIVANDO IL SENSO DI COMUNITA’ | 38 |
| CAPITOLO III – LA GIUSTIZIA RIPARATIVA NELLA COMUNITA’ | 47 |
| 3.1 - UNA “GIUSTIZIA CHE CURA” COME MODALITA’ DI GESTIONE DEI CONFLITTI..... | 47 |
| 3.2 - POSSIBILI AMBITI APPLICATIVI..... | 52 |
| 3.3 – RELAZIONI RIPARATIVE NELLE COMUNITA’ TERRITORIALI..... | 56 |
| CONCLUSIONI..... | 64 |
| BIBLIOGRAFIA..... | 67 |

INTRODUZIONE

«Le questioni fondamentali non sono più “chi merita di essere punito?” e “con quali sanzioni?” bensì “cosa può essere fatto per riparare il danno?”.

*Adolfo Ceretti, professore di criminologia e responsabile dell'Ufficio per la
Mediazione di Milano*

È proprio da questa citazione che voglio aprire il mio lavoro di tesi sul concetto, ormai affermato, di giustizia riparativa. La giustizia riparativa si pone come orientamento di giustizia che si basa sulla gestione dei conflitti, con il coinvolgimento attivo del reo, della vittima del reato ove possibile e della comunità, al fine di ristabilire un ordine/equilibrio: riparazione del danno, rafforzamento del senso di sicurezza collettivo. (Scaparro 2001, “Riparazione e Giustizia Riparativa, Il Servizio Sociale nel sistema penale e penitenziario”, P. Trecci e M. Cafiero, Franco Angeli, p. 119 12) Questo nuovo orientamento, che solo da pochi anni si sta affermando nel sistema sociale e giuridico italiano, tende a vedere ogni illecito, non solo come atto da condannare e punire con l'attuale sistema di giustizia esclusivamente in un'ottica di sicurezza e prevenzione, bensì come atto/reato agito da un soggetto (reo) portatore di un disagio, capace di rielaborare il conflitto interiore, confrontarsi, riconoscere la propria responsabilità rispetto al danno cagionato e adoperarsi consapevolmente per la riparazione.

L'European Forum for Restorative Justice (EFRJ) afferma che ogni persona in Europa dovrebbe avere diritto di accesso a servizi di giustizia riparativa, in ogni fase e in ogni caso. Essa si esplica non solo come risposta al conflitto, ma in una chiave preventiva di cura delle relazioni. Gli elementi fondativi del modello quindi sono rispetto e responsabilità, supporto sociale e relazione. Dunque si può affermare che la giustizia riparativa si configura come pensiero e come pratiche di accoglienza e cura delle persone, delle relazioni, delle comunità sociali; tutte in sofferenza a causa del crimine, di altro illecito o di un torto, tutte con un bisogno di riparazione del danno, di ricostruzione del senso di fiducia. Quindi non si tratta di una giustizia che intende

“rimuovere” il passato, ma utilizzarlo per la prospettiva attesa di un futuro migliore. La giustizia riparativa non intende neanche ridurre la portata giuridica del crimine, ma lavorare su ciò che il reato contiene: persone autrici e persone vittime, luoghi e comunità, danni e sofferenze. Questa è stata la prospettiva su cui mi sono basato per l’analisi e lo studio del tema della Restorative Justice all’interno delle comunità, prendendo in esame il volume “La giustizia riparativa per il benessere di persone comunità” dell’autrice Patrizia Patrizi. Da questo lavoro di analisi, ho voluto incentrare la tesi illustrando le basi normative della giustizia riparativa, approfondendo in seguito i costrutti fondamentali e identificativi della giustizia riparativa all’interno di contesti sociali, quali le comunità, in cui si presenta un crimine o semplicemente una controversia tra soggetti sociali. Ho voluto sottolineare il concetto della giustizia riparativa, come una giustizia che “cura” le fratture sociali tra due o più individui, i cui effetti negativi si ripercuotono nelle dinamiche sociali comunitarie, affinché tale cura possa riequilibrare il senso più profondo di comunità. Infine ho illustrato i possibili campi e modelli applicativi della giustizia riparativa.

CAPITOLO I

TEORIA NORMATIVA INTERNAZIONALE DELLA GIUSTIZIA RIPARATIVA

PREMESSA

IL PARADIGMA DELLA GIUSTIZIA RIPARATIVA

Lo studio, la ricerca e l'intervento delle scienze sociali applicate ai temi della devianza, della sua prevenzione, della risposta al crimine e, in generale, della gestione dei conflitti che coinvolgono persone e collettività, fa riferimento alla giustizia riparativa (Restorative Justice) e alle pratiche riparative (Restorative Practices): un insieme di valori e criteri che hanno come finalità generale la ricostruzione di un senso di comunità. L'approccio riparativo si ispira al modello della giustizia riparativa, il cui presupposto fondamentale è considerare la riparazione di un danno prodotto nei confronti di persone e relazioni come focus prioritario e al di sopra di qualunque altro intervento (per esempio quello punitivo rappresentato dalla pena). Nella sua definizione tradizionale, la giustizia riparativa può essere considerata come un modello di giustizia che coinvolge la vittima, il reo e la comunità nella ricerca di soluzioni operative in risposta alle conseguenze prodotte dal reato, allo scopo di promuovere la riconciliazione tra le parti e il rafforzamento del senso di sicurezza collettivo. Secondo la giustizia riparativa o relazionale come spesso viene definita, l'obiettivo principale verso cui dovrebbe tendere il suo intervento è quello di recuperare le relazioni nelle quali è avvenuto il danno. Gli obiettivi comprendono un insieme di pratiche che mettono la vittima al centro della risposta alla criminalità e tendono a responsabilizzare l'autore-autrice sugli effetti delle sue azioni. Il focus sta nel passaggio della principale forma di risposta al crimine che è la reclusione, verso nuove più complesse modalità di

inclusione; si tratta di restituire il conflitto alle persone e ai sistemi che del conflitto stesso sono proprietari.¹

1.1) GIUSTIZIA RIPARATIVA E 'GARAZIA DI BENESSERE

Come accennato precedentemente nell'introduzione di questo lavoro di tesi, la giustizia riparativa è stata proposta dall'European Forum for Restorative Justice (EFRJ, 2018) con il fine di sottolineare il suo potenziale, che estende il suo sguardo oltre al fatto criminale, riguardando illeciti e trasgressioni che possono avvenire nei luoghi del quotidiano della nostra vita. La giustizia riparativa è un paradigma, non identificabile in un programma specifico (Zehr, 1995; Wright, 1999; 2002b; McCold, Wachtel, 2003), né in uno specifico ambito applicativo (Johnstone, Van Ness, 2006). Il reato o illecito non viene identificato con il comportamento, perché altrimenti resterebbe una definizione giuridica. Infatti, chi ha compiuto l'azione è una persona e lo è ancora prima di essere un condannato, un imputato, un indagato. Quindi, prima ancora di essere identificato all'interno di un ruolo giuridico. Allo stesso modo, chi ne ha subito le conseguenze è una persona, ancora prima di essere una vittima, parte offesa. Quindi, anche lei è persona prima ancora di essere identificata all'interno di un ulteriore ruolo giuridico. Attenzione, questo non significa disconoscere il significato giuridico di reati, di persone autrici e vittime, significa semplicemente ragionare partendo dai contenuti che il significato giuridico e le categorie del diritto attribuiscono secondo le proprie assunzioni, il proprio linguaggio, così da poter andare oltre. La visione della giustizia riparativa va oltre, posandosi sulle persone (indipendentemente che siano vittime, autori o autrici), sui comportamenti che producono danno (reati), conseguenze (vittimizzazione, giudizio, condanna, pena).

La giustizia riparativa propone una lettura radicalmente diversa da quella della giustizia penale. Per quest'ultima, il crimine è violazione della legge dello Stato, per la Restorative Justice il crimine è una violazione di persone e di obblighi, è un danno provocato e subito. Questo significa riconoscere le persone e le loro azioni per ciò che

¹ <http://www.dirittoestoria.it/15/innovazione/Patrizi-Giustizia-pratiche-riparative-nuova-giustizia-comunita.htm# 1. %E2%80%93 Premessa>

sono davvero. Un reato è tale perché previsto da una norma giuridica, ma è anche, preliminarmente, un comportamento dannoso. Per la Restorative Justice la violazione dà origine a nuovi obblighi, attraverso i quali possa ricostruirsi una relazione fondata sulla giustizia e l'equilibrio della relazione stessa. Infatti, coinvolge chi ha subito il danno, chi ne è responsabile e i componenti della comunità, con lo scopo di rendere giusto ciò che è sbagliato, ricomponendo una giustizia rispettosa di tutte e tutti, di perone e di convivenza (Bazemore, 2000; Zehr, 1990;2002; Wright, 2002°; 2010). Per la giustizia penale il focus è sull'autore/autrice che deve pagare il suo debito alla giustizia, allo stato; in questo modo, lo stato si sostituisce completamente alla vittima, considerandola come pura iniziatrice dell'azione penale che esce poi di scena e che, come afferma Nils Christie (1977, p. 3), diventa “una sorta di doppia perdente”: prima nel reato, successivamente nel processo, dal momento che lo stato, che pure la rappresenta, la priva del suo principale diritto di partecipare pienamente a un percorso riguardante la propria vicenda e se stessa. È l'impersonalità dei codici penali che annulla la complessità delle narrazioni personali e delle dinamiche relazionali, riducendo la storia vissuta come una categoria astratta (il reato) (Sherman, Strang, 2007), sostituendo le persone con ruoli tecnici: “ladri di professione” (Christie).

La Restorative Justice pone il focus sui bisogni di tutte le parti (Zehr, 2002). In primo luogo, i bisogni delle vittime, quali quelli di informazione, non giudiziaria ma rispetto a quanto è avvenuto, e cosa ne consegue, di raccontare la verità personale della vicenda, di raccontarla anche più volte, per riparare la propria storia, per riprendere il controllo della propria vita, per avere una restituzione e per accertarsi che chi l'ha danneggiata conosca le conseguenze che ha prodotto. Ovviamente anche i bisogni di chi ha commesso il reato: principalmente quei bisogni di assumersi le responsabilità delle conseguenze derivanti dalle proprie azioni che hanno determinato il danno, che nel sistema giudiziario vengono paradossalmente scoraggiati perché è lo stesso impianto accusatorio a far prevalere difesa di sé e autogiustificazione, supporto in direzione del cambiamento, della reintegrazione nella comunità. I bisogni della comunità che deve tutelare le sue componenti e sé stessa come insieme, ripristinare fiducia nei legami, prendersi cura della persona che ha subito, di quella responsabile, di tutte le parti che hanno interesse a riequilibrare e sostenere relazionalità positive. Prendersi cura dei bisogni di tutti i protagonisti, perché il reato e le sue conseguenze non sono esclusivamente un problema giudiziario di chi l'ha commesso, né un problema che la vittima deve affrontare nella solitudine degli effetti sulla sua vita. Così come le

responsabilità non possono essere considerate adeguate se non includono tutte le parti portatrici di interesse. Tali bisogni sono contemporaneamente di tutte e tre le parti.

Il modello bilanciato di giustizia riparativa (Campbell, Chapman, McCredy, 2002; Chapman, 2012) evidenzia che il problema centrale è il danno. Intorno ad esso, quale principale conseguenza del comportamento, ruotano protagoniste e protagonisti della vicenda che, pertanto devono restare tali anche rispetto alla soluzione da adottare: la parte lesa, che ha bisogno di protezione e riparazione del danno, di assunzione di responsabilità da parte di chi lo ha generato; la persona responsabile del danno che necessita di ridurre il rischio, di assumere responsabilità, di lavorare per una vita migliore; la comunità, con i suoi bisogni di sicurezza e reintegrazione. Emerge la visione proattiva che caratterizza l'approccio della Restorative Justice: partire da ciò che è accaduto per realizzare prospettive di cambiamento, per tutte le parti coinvolte. Questa è una differenza sostanziale rispetto alla giustizia penale che è orientata, invece, a rispondere, a reagire a ciò che è stato: in particolare il crimine e chi lo ha compiuto, non ponendo attenzione a colui che ha subito in pieno le conseguenze di quel danno: cioè la parte lesa e la comunità; ma anche nei confronti dell'autore e dei suoi sistemi sotto il profilo delle conseguenze del processo e della condanna. I principali soggetti a cui "restituire" sono lo stato e le sue norme. È il "furto dei conflitti" di cui parla Christie (1977). I conflitti appartengono al nostro sociale, devono essere utilizzati e trasformati dalle parti coinvolte secondo la storia e le "verità" di ciascuna di esse. Nei fatti, diventano proprietà della giustizia e dei suoi professionisti. La vittima non è di interesse, se non come testimone, quindi come strumento, per la costituzione della verità processuale, l'autore diviene esclusivamente oggetto di punizione di cura. Le parti in conflitto vengono abilitate alla gestione del conflitto stesso, che è invece necessaria per poterlo superare.

È evidente il cambiamento di paradigma rappresentato dalla giustizia riparativa: il crimine genera danni e produce bisogni e la giustizia dovrebbe lavorare per riparare il danno e indirizzare quei bisogni. Giustizia, rispetto per la dignità umana, solidarietà, responsabilità e ricerca della verità sono i suoi valori (EFRJ, 2018). Gli approcci riparativi (Restorative Approaches) si ispirano al modello e alla filosofia della giustizia riparativa (Restorative Justice) (Zehr, 1990) il cui presupposto fondamentale è considerare la riparazione di un danno prodotto nei confronti di persone e relazioni come momento prioritario e al di sopra di qualunque altro intervento (come, per esempio, quello punitivo rappresentato dalla pena). La giustizia riparativa può essere

definita come un modello di giustizia che coinvolge la vittima, il reo e la comunità nella ricerca di soluzioni operative in risposta alle conseguenze prodotte dal reato, allo scopo di promuovere la riconciliazione tra le parti e il rafforzamento del senso di sicurezza collettivo, non a caso, le potenzialità della giustizia riparativa sono attualmente oggetto di una costante riflessione all'interno dei sistemi sociali che si occupano della risoluzione dei conflitti. Gli approcci riparativi hanno introdotto nelle culture contemporanee un cambio di prospettiva nella gestione dei conflitti nelle comunità, tra i singoli, e nelle organizzazioni. La società ha bisogno di contenitori preposti all'ordine pubblico, alla sicurezza e alla tutela dei cittadini svincolati dai luoghi che questi abitano: la comunità (Patrizi, Lepri, 2011, p. 96).

Secondo la giustizia riparativa (o relazionale, come viene talvolta definita) l'obiettivo prioritario a cui dovrebbe tendere qualunque intervento è quello di recuperare le relazioni nelle quali è avvenuto il danno. Comprende un insieme di pratiche che mettono la vittima al centro della risposta alla criminalità e, allo stesso tempo, tendono a responsabilizzare l'autore sugli effetti delle sue azioni. Questo modello di giustizia nasce negli anni '70 con lo strumento della mediazione tra vittima e autore del reato, per poi svilupparsi negli anni '90 in un modello di intervento più ampio che include la presa in carico dell'intera comunità nella gestione e riparazione del danno. Il paradigma riparativo – come abbiamo visto, originariamente applicato alla giustizia e ai protagonisti di un crimine – viene successivamente esteso al contesto scolastico. Le RP basano il loro intervento sul presupposto fondamentale che per risolvere un conflitto debbano avere un ruolo attivo le persone coinvolte nel conflitto poiché le soluzioni imposte dall'alto, non condivise e non agite direttamente, risultano meno efficaci (Patrizi, Bussu, Cuzzocrea, Lepri, Vitale, p.16).

Possono esistere diverse concezioni di giustizia riparativa, Si tratta di tre concezioni concordi sull'idea che il crimine genera danni e produce bisogni e che la giustizia dovrebbe dunque operare in termini di riparazione del danno e indirizzare i bisogni, i quali si presentano in forme diverse: materiali, emozionali, sociali, relazionali, fisiche. La prima concezione è quella dell'incontro: qui il focus è posto sull'unica caratteristica della giustizia riparativa, consistente nell'incontro delle parti per discutere del crimine, delle sue conseguenze e di ciò che dovrebbe essere fatto per rendere giuste le cose. Le persone che lavorano all'interno di questa concezione possono suggerire che i processi riparativi siano state anche quando non c'è stato un crimine, come quando i vicini hanno un conflitto o una famiglia ha bisogno di risolvere un problema. (ivi, pp. 103-4) La

seconda è quella riparativa: qui il focus è posto sulla necessità di riparare il danno derivante dal crimine. Le persone che lavorano all'interno di questa concezione concordano sul fatto che ciò può avvenire meglio in un processo riparativo, ma sono disposte a trovare altri modi per riparare dal danno anche in assenza di tale processo. (ivi, p. 104). La terza è la concezione trasformativa: questa è la prospettiva più ampia: non solo abbraccia processi e passaggi preparativi per riparare il danno, ma pone attenzione anche sull'ingiustizia strutturale individuale. Rispetto alla prima, identifica e cerca di risolvere le cause sottostanti del crimine come ad esempio povertà, disoccupazione e molti altri. Tuttavia, sfida anche le persone ad applicare i principi della giustizia riparativa al modo in cui si relazionano con gli altri e con l'ambiente. Questo può generare una sorta di trasformazione spirituale interiore così come richiede una trasformazione sociale esterna (ivi, p. 105). Ciascuna di queste concezioni concorda sui valori dei processi riparativi e sui bisogni cui essi vengono indirizzati, ma ognuna include anche elementi che le altre concezioni possono non accettare come riparative o non ritenere sufficienti allo scopo. Per esempio, nella concezione trasformativa, che è la più ampia e radicale, non può esserci giustizia riparativa se non attraverso un contemporaneo lavoro di giustizia sociale teso a rimuovere le condizioni di marginalità, discriminazione ecc. Le tre concezioni concordano sui valori dei processi riparativi e sui bisogni cui essi vengono indirizzati, ma ognuna include elementi non necessariamente considerati dalle altre: centralità dell'incontro e utilizzo dei processi riparativi anche in assenza di crimine, per esempio risolvere una disputa di vicinato; centralità della riparazione anche al di fuori di un processo riparativo, come nel caso in cui la vittima non intenda partecipare; Lavorare per la giustizia sociale affrontando le ingiustizie strutturali e individuali come possibili precondizioni del crimine. Si pongono quindi domande che possono avere risposte diverse a seconda della concezione adottata. (Patrizi, 2019) All'interno della giustizia riparativa si possono pensare differenti programmi, a seconda della visione assunta e in funzione del contesto sociale, economico, culturale, nonché delle capacità di accoglienza di formulare alternative di gestione dei conflitti.

Nella figura 1.1, tipologie e gradi delle pratiche di giustizia riparativa ²



I tre cerchi indicano le parti protagoniste e i loro bisogni: a sinistra e l'area della vittima, di chi ha subito il danno con il suo bisogno di ottenere riparazione; a destra abbiamo la comunità con il bisogno di riconciliazione; in basso e l'aria di chi è commesso reato con il bisogno di assumere responsabilità. Tali bisogni sono contemporaneamente di tutte e tre le parti. È evidente che la riparazione è importante anche per l'autore/autrice di reato come risorsa di pacificazione e contributo alla riconciliazione. La forma più ampia di giustizia riparativa è quella che si realizza nell'area di incontro e interazione dei tre ambiti di bisogni. Si tratta dei programmi pienamente riparativi, che vanno costituiti in relazione al territorio che li accoglie, alle persone che ci abitano, alla loro sofferenza, alla frattura che si è creata: conferenze estese ai gruppi parentali comunità, circoli della pace. Si tratta di quei programmi che, considerati contesto, competenza, sapere, formazione e posizionamento di chi li agisce e della realtà con cui si opera, non sono pienamente riparativi ma possono essere orientate in chiave riparativa. Facciamo qualche esempio riferito alle aree che includono due dei tre protagonisti: responsabile-vittima, responsabile- comunità, comunità- vittima. La mediazione e la restituzione, per esempio, si collocano nell'interazione fra l'area della vittima e quella del responsabile. Sta al programma, a chi lo conduce, essere orientato in un'ottica che

² <http://www.dirittoestoria.it/15/innovazione/Patrizi-Giustizia-pratiche-riparative-nuova-giustizia-comunita.htm>

includa, sia pure non concretamente, il protagonista assente. In fine esistono programmi parzialmente riparativi, quelli che coinvolgono una sola delle parti: servizi per le famiglie dell'autore di reato, lavoro sociale centrato sulle famiglie, lavoro di comunità, programmi che si rivolgono specificatamente all'autore, per esempio quelli per *sex offender*, orientate a promuovere abilità sociali e relazionali. Si tratta di diversi gradi di giustizia riparativa, che corrispondono a diverse tipologie: unilaterale, quando la cura è rivolta alla vittima o all'autore ma al di fuori di un dialogo fra loro; autoritaria, quando deriva da una decisione formale, come nel caso in cui l'autore è tenuto a una restituzione alla vittima per effetto di una decisione giudiziaria; democratica, quando il processo riparativo prevede non solo il dialogo fra autore vittima e la loro ricerca della riparazione possibile, ma il coinvolgimento della comunità (Wright, 2000).

1.2) VISIONI ALTERNATIVE DELLA GIUSTIZIA RIPARATIVA

Negli ultimi anni sono stati sviluppati e perfezionati diversi programmi di giustizia riparativa orientata all'incontro (encounter conception): VOM, FGC, Circles e la caratteristica che più di ogni altra rappresenta il tratto distintivo di questi vari modelli di giustizia riparativa, è che la vittima, il reo e tutte le altre persone variamente interessati dal crimine, più che rimanere passivi mentre dei professionisti discutono dei loro problemi e decidono il da farsi, si confrontano faccia a faccia in un ambiente sicuro e propositivo, prendendo parte alla discussione e giocando un ruolo centrale nelle decisioni che vengono prese. I protagonisti parlano apertamente, ma rispettosamente, di ciò che è accaduto, esprimono le proprie emozioni e hanno voce in capitolo per quanto riguarda le cose che andranno fatte per riparare al danno derivante dal crimine, mentre prima solitamente ascoltavano solo chi prendeva le decisioni al posto loro, rimanendo sullo sfondo (Christie, 1977).

Molte persone si riferiscono a questo tipo di procedimenti come alla “giustizia riparativa” ed infatti questo è il modo più comune di utilizzare questo termine. Il termine giustizia riparativa viene utilizzato molto spesso come se fosse intercambiabile con mediazione, Conferencing, etc. Quando ci si riferisce a questa idea di giustizia riparativa, la si definisce “encounter conception” perché questo aspetto cattura uno

degli elementi centrali del movimento e cioè che alla vittima, al reo e agli altri protagonisti del crimine, deve essere data la possibilità di incontrarsi al di fuori del sistema formale di giustizia dominato dai professionisti. La giustificazione che viene maggiormente utilizzata da coloro che sostengono questa concezione di giustizia riparativa è che un tale tipo di procedimento garantisce una serie di benefici non raggiungibili da altri. Alcuni di questi sono presenti anche nel programma del sistema formale di giustizia: la riabilitazione (cambiando le attitudini del reo si rende meno probabile che commetta altri crimini), la deterrenza e il rafforzamento delle norme (il procedimento stesso e tutte le persone che vi prendono parte sottolineano l'importanza delle norme che il reo ha violato). Altri benefici sono invece estranei al sistema penale classico: concede alla vittima la possibilità di ottenere una restituzione diretta e le consente di partecipare alle decisioni che verranno prese in relazione alle conseguenze del crimine, può contribuire a diminuire la paura e aumentare il senso di sicurezza e può, inoltre, aiutare la vittima a comprendere le motivazioni e le circostanze che hanno portato il reo alla commissione del crimine (Robinson, 2003, p. 375-376). Questo potenziale trasformativo ha portato alcuni a preferire l'"incontro" anche in assenza di accordo tra vittima e reo, per favorire una crescita personale delle parti (Umbreit, 2001).

Comunque sia l'incontro tra i protagonisti del conflitto potrebbe non portare ad un risultato trasformativo o riparativo, o potrebbe essere condotto in una maniera non-riparativa o arrivare a risultati non-riparativi (Young, 2003). Il fatto che ci sia l'incontro non garantisce i risultati sperati. E qui si pone la domanda fondamentale: un incontro che non porta ai risultati sperati può essere considerato riparativo? Recentemente, uno sforzo particolare verso la risoluzione di questa questione è stato fatto focalizzandosi maggiormente sui valori che guidano la giustizia riparativa piuttosto che sui processi e sui meccanismi. In questo modo, la giustizia riparativa si ridefinisce come un processo di incontro guidato (guided) e vincolato (constrained) da alcuni valori che necessitano comunque di essere continuamente ridefiniti e rivisti. Ad esempio, John Braithwaite (2003, pp.9-13) suggerisce che ci sono tre tipi di valori da tenere in considerazione e a cui tendere: valori che vincolano il processo, per prevenire i suoi possibili esiti oppressivi (come il valore della non oppressione, dell'ascolto reciproco, dell'uguaglianza etc.); valori che guidano il processo e che possono essere utilizzati per misurarne il successo (il recupero del maltolto, il recupero emozionale, il recupero della dignità, la compassione etc.); valori che descrivono alcuni risultati del processo che

possono, ma anche no, emergere da un incontro riuscito (il rimorso, le scuse, la censura del crimine commesso, il perdono, la misericordia etc.)

Ci sono molti, comunque, che utilizzano il concetto di giustizia riparativa in maniera del tutto differente e che si concentrano su quello che va fatto per limitare i danni di un'azione criminosa e "fare giustizia", ovvero la giustizia riparativa orientata alla riparazione (reparative conception). Coloro che utilizzano quest'altra concezione, condividono con i sostenitori dell'encounter conception l'obiettivo di rivoluzionare le nostre risposte alle offese e al crimine (Wachtel, 1997), ma quello che ritengono centrale in questo progetto differisce sensibilmente. Per loro tale progetto include una rottura radicale con alcune opinioni largamente accettate su cosa bisogna fare per ristabilire la giusta relazione dopo che un crimine è stato commesso. Convenzionalmente noi tutti riteniamo che se una persona commette un crimine contro un'altra persona, c'è un'ingiustizia che necessita di essere ripagata. Tendiamo inoltre a ritenere che per ripagare quel crimine, il reo debba subire una pena e una sofferenza pari a quella provocata. Quando il reo avrà sofferto la giusta quantità di pena, l'equilibrio sarà stato riportato e la giustizia avrà avuto la meglio. Coloro i quali propongono quella che è stata definita reparative conception rifiutano quasi completamente questo modo di pensare (Johnstone e Van Ness, 2007, p.12). Coloro i quali sostengono questa visione della giustizia riparativa, ritengono che questa "dose di sofferenza" distribuita al reo ci faccia superficialmente credere che "giustizia è stata fatta". Il processo attraverso il quale è possibile raggiungere questa nuova tipologia di giustizia, passa attraverso la riparazione da parte del reo dei danni materiali e simbolici alla vittima e alcuni dei sostenitori di questo approccio, ritengono che una volta riparati i danni, nient'altro è necessario che accada, compresa l'inflizione della pena e la sofferenza a questa collegata.

Ciò che appare interessante, è verificare il rapporto tra questa concezione della giustizia riparativa "orientata alla riparazione" e quella "orientata all'incontro" che abbiamo delineato poco sopra. Ad un primo sguardo, le due concezioni appaiono difficilmente distinguibili, considerato il fatto che entrambe considerano l'incontro tra le parti come il momento centrale e indispensabile per la riparazione del danno e ciò per tutta una serie di considerazioni. Innanzitutto, perché soltanto nell'incontro, la vittima può riprendere possesso di quel "senso di potere personale" che le viene sottratto nel momento in cui diviene oggetto di un crimine (Zehr, 1990, p. 27, invece di assumere il ruolo passivo che solitamente le viene riservato nel processo penale. La vittima deve

divenire parte centrale per la risoluzione del suo stesso caso. Un altro aspetto centrale per la cura del trauma subito dalla vittima è la possibilità di chiedere direttamente al reo i motivi che lo hanno spinto a scegliere proprio lei come vittima e di esprimergli i sentimenti legati a tale evento. Tutto ciò è possibile farlo solo incontrando direttamente il reo. Per quanto riguarda quest'ultimo, uno dei contributi principali in tal senso (riconosciuto al movimento della giustizia riparativa in generale), è che, oltre alla sofferenza che ha potuto patire in passato, ne deriverà altro in conseguenza del crimine, anche in relazione alla conseguente alienazione dalla comunità di appartenenza. Uno dei modi per rientrare nel tessuto relazionale comunitario è quello di dimostrare sincero e completo pentimento per ciò che si è compiuto e la volontà di riparare al danno provocato alla vittima e alla comunità in generale. Tutto ciò può essere raggiunto incontrando direttamente la vittima, ascoltandola rispettosamente e accettando quelle che sono le sue indicazioni in relazione alle modalità per la riparazione dei danni. E anche questo è un aspetto comune con la encounter conception.

La domanda a cui bisogna rispondere è, però: cosa succede se l'incontro non è possibile? Cosa succede se le parti non vogliono o non possono incontrarsi? Quelli che sostengono la reparative conception, ritengono che anche il sistema penale formale, al di fuori dell'incontro diretto tra vittima e reo, può rispondere in un modo "che ripari", piuttosto che aggiungere altra sofferenza a quella derivante dal crimine. Un tipico esempio potrebbe essere una sentenza che obblighi il reo a restituire il maltolto o a riparare il danno provocato alla vittima, piuttosto che pagare un'ammenda o essere imprigionato. In questo modo i principi ristorativi potrebbero modificare profondamente le dinamiche del sistema della giustizia criminale, sia che ci sia, sia che non ci sia l'incontro diretto tra le parti (Bazemore e Walgrave, 1999, p.45 e ss.). Ciò che bisogna sottolineare a questo punto è che, coloro che aderiscono a tale concezione della giustizia riparativa, mentre esprimono una forte preferenza sul fatto che le parti si incontrino direttamente, ritengono che anche al di fuori di tali incontri, anche i "professionisti" impiegati nei sistemi formali di giustizia, possono indicare soluzioni "parzialmente riparative" (Van Ness e Strong, 2006). Dall'altro lato, coloro che sostengono l'encounter conception hanno difficoltà nell'accettare che interventi di questo tipo, possano essere inclusi all'interno della giustizia riparativa. Anche se il principale obiettivo, anche per loro, è che il reo ripari il danno causato alla vittima, queste sanzioni riparative, imposte dai professionisti della giustizia, appaiono solo superficialmente ristorative.

Il movimento di giustizia riparativa orientata alla trasformazione (transformative conception) ha sempre orientato i propri sforzi sul cambiamento delle risposte sociali al crimine e, per gran parte, questo rimane il suo obiettivo principale, sebbene l'applicazione dei suoi principi sia stata utilizzata anche per rispondere a situazioni conflittuali che non si possono definire propriamente criminali come alcuni problemi all'interno delle scuole o dei luoghi di lavoro. Alcuni, comunque, si sono spinti al di là di questa iniziale utilizzazione e hanno indicato quale fine ultimo della giustizia riparativa quello di trasformare il modo in cui ciascuno di noi comprende e si relaziona agli altri nella vita quotidiana (Sullivan e Tifft, 2001; Ross, 1996). Gli argomenti posti alla base di una tale impostazione sembrano essere: 1) che, in assenza di trasformazioni di questo tipo, ogni sforzo per cambiare specifiche pratiche, come la risposta sociale al crimine, sono destinate al fallimento o possono avere effetti lievemente differenti da quelle alle quali si oppongono e 2) che, se anche tali pratiche dovessero avere successo, avrebbero solo un ruolo perimetrale nel raggiungimento dell'obiettivo principale: una società giusta. Per il raggiungimento di un tale obiettivo sono necessarie trasformazioni più profonde e influenti. Un obiettivo di questo tipo presuppone una concezione significativamente differente dalle due appena presentate. All'interno di questo approccio definito trasformativo, la giustizia riparativa è concepita come "un modo di vivere a cui tutti dovremmo tendere" (Johnstone e Van Ness, 2007, p. 15). Per coloro che propongono tale approccio, tra i vari elementi che ne compongono il presupposto, c'è il rifiuto di un qualsiasi tipo di ordine gerarchico esistente tra le persone e la necessità che ciascuno si senta in strettissima simbiosi con gli altri e con il mondo esterno. Tutto questo ha implicazioni su come usiamo il linguaggio (Ross, 1996), sul modo in cui consideriamo e trattiamo gli altri e l'ambiente circostante e sul modo in cui gestiamo le risorse economiche, tenendo conto delle diverse necessità di ognuno. In un contesto di questo tipo, noi difficilmente riusciremmo a distinguere tra il crimine, le altre pratiche devianti, i quotidiani soprusi o le altre manifestazioni di potere, ma risponderemo a tutto ciò allo stesso modo, identificando chi ha subito un danno, quali sono i suoi bisogni e in che modo sia possibile "rimettere le cose a posto" (Zehr, 2002, p.38). Ciò che è possibile dimostrare da questa piccola disamina, è che tra i modelli presentati come alternative, esistono delle differenze, ma non tante e tali da escludere qualcuna delle prospettive dal movimento della giustizia riparativa.

Tutte e tre le concezioni considerano l'incontro, la riparazione e la trasformazione. La differenza risiede nella maggiore o minore enfasi che viene posta su ciascuno di tali

elementi. Molti dei sostenitori della encounter conception, condividono la necessità di una visione maggiormente ampia del crimine così come proposto dai proponenti della reparative conception, ma i primi sono fermi nella convinzione che non esiste alcuna giustizia riparativa se le parti non hanno voluto o potuto incontrarsi personalmente e allo stesso tempo, a differenza di quelli che sostengono la concezione orientata alla riparazione, ritengono che è possibile utilizzare gli stessi processi per risolvere conflitti, problemi che non hanno a che fare con la violazione delle norme. Ancora, coloro che si rifanno a questi ultimi due approcci tendono a, e sono motivati da, una visione trasformativa, ma ritengono troppo pretenziosi gli obiettivi che si pone quest'ultima visione. Tutto ciò, e altro ancora, mostra perché ancora non si sia arrivati ad una definizione condivisa di giustizia riparativa e, secondo alcuni (Johnstone e Van Ness, 2007, p. 17), sarà impossibile farlo. (Tramontano, 2020)

1.3) BISOGNI ED INTERESSI DELLE PARTI

Gli interessi sono una categoria utile e determinante per individuare i diritti e quindi i bisogni che devono essere garantiti e tutelati alle parti. Si tratta di una categoria super ordinata, già presente nel nostro diritto interno e nelle norme sopranazionali. Uno di questi, estremamente specifico, è la vulnerabilità. In riferimento alla giustizia riparativa, la vulnerabilità è data dal danno e dalla condizione in cui si trovano le parti coinvolti: la vittima, la cui vulnerabilità è data dal danno che ha subito e dalle conseguenze giudiziarie (denuncia, interrogatori, ecc.) e personali che paga. L'autore, la cui vulnerabilità sta nella sua posizione di persona imputata, condannata ecc. La comunità, la cui vulnerabilità è determinata nella sofferenza per il senso di insicurezza generato dall' illecito e dall' anticipazione di poter essere vittima, ma anche dalla scarsa e distorta conoscenza del funzionamento del nostro sistema giudiziario che viene percepito come "lontano" rispetto alle azioni della nostra vita di tutti i giorni. Il senso di vulnerabilità è diffuso e le norme propongono solo garanzie e tutele (processuali, possibilità di ascolti protetti per tipologia di vittime ecc.), ma non sono in grado di recepire e percepire i bisogni di tutte le parti, quei bisogni relativi al piano personale e relazionale. È nel rapporto fra interessi e diritti che si evidenzia la differenza tra la giustizia riparativa e la giustizia penale. Perché il fare della giustizia riparativa si fonda


sulla “ricostruzione di giustizia” a differenza della giustizia penale che si fonda nel “fare giustizia”. Tra l'altro la categoria di interesse è presente nei documenti europei e in quelli dell'ONU e insieme ad essi anche i vantaggi della giustizia riparativa. La giustizia riparativa può costituirsi come lo strumento di mediazione tra i diritti e le specificità dei casi concreti, ovvero in tutte quelle situazioni penali in cui le persone, pur essendo nell'esercizio dei propri diritti soggettivi, hanno determinati bisogni che chiedono di essere ascoltati e utilizzati per uscire da tale condizione di debolezza e vulnerabilità. È possibile affermare che la categoria di interesse rinviene le garanzie di un utilizzo corretto e di un'adeguata applicazione della giustizia riparativa, non sul piano formale del ricorso ai diritti, ma su quello interpretativo - applicativo di processi capaci di riconoscere la natura relazionale del reato, le esigenze di persone, prima della loro definizione giuridica di reato, vittima, reo. Il richiamo alla categoria di interesse è presente nei documenti europei e in quelli dell'ONU. La recente raccomandazione CM/Rec(2018) del comitato dei ministri agli Stati membri sulla giustizia riparativa in materia penale, adottata dal Consiglio il 3 ottobre 2018, rimarca in più passaggi gli interessi delle parti³: riconoscendo la giustizia riparativa come quel metodo attraverso il quale i bisogni e gli interessi delle parti (vittima, autore dell'illecito, altre parti coinvolte e la più ampia comunità) possono essere identificati e soddisfatti in maniera equilibrata, equa e concertata; evidenziando, fra i principi, uguale attenzione ai bisogni e agli interessi delle persone coinvolte; precisando che il suo scopo è quello di identificare uno spazio neutro in cui tutte le parti sono incoraggiate e supportate nell'esprimere i propri bisogni e nel vederli quanto più possibile soddisfatti. E ‘importante che la giustizia riparativa deve essere sempre condotta in modo imparziale e basata sui fatti relativi alla vicenda e sui bisogni e gli interessi delle parti; gli accordi non devono necessariamente includere risultati tangibili. Saranno le parti in tutta la loro piena libertà a concordare quando il dialogo ha soddisfatto sufficientemente i loro bisogni e i loro interessi. L'interesse comune delle parti è quello di superare il male (ovvero la sofferenza prodotta dal crimine, ma anche dalla risposta afflittiva), generando bene. Philip Zimbardo è un professore emerito di psicologia all'università di Stanford, che ha dedicato i suoi studi alla Psicologia del male. Noto in tutto il mondo per l'esperimento della prigione simulata di Stanford (realizzato nel 1971) e per quello che ha definito l'effetto lucifero (Zimbardo 2007). Con l'effetto lucifero, egli evidenzia

³ www.garanteinfanzia.org/sites/default/files/mediazione-penale-giustizia-riparativa-minori.pdf

che, in determinati situazioni, persone emotivamente equilibrate e socialmente ben inserite possono trasformarsi in spietate esecutrici di azioni violente e prevaricatrici. Non si tratta di “persone malvagie” o di cosiddette “mele marce”, non sono fattori disposizionali a condurle a comportamenti malvagi. In situazioni estreme e insolite, in cui si è particolarmente sotto pressione, il nostro cervello ci spinge a mettere in atto dei comportamenti devianti. È in queste situazioni che avvengono meccanismi di disimpegno morale (Bandura, 2016), che ci svincolano dalla responsabilità, quali de-individuazione (divise e altri artefatti di anonimato), de-umanizzazione della vittima (privata delle sue qualità umane). Dalle situazioni corrompono l'individuo, facendo emergere il male di cui la sua mente è capace (così come è capace di bene). Negli sviluppi dei suoi studi, il dott. Zimbardo rileva che quelle stesse situazioni possono sollecitare atti eroici, di contrasto del male. Ovviamente gli eroi di Zimbardo non hanno superpoteri; sono delle semplici persone ordinarie, che fanno ciò che ogni altra persona presente potrebbe fare se solo uscisse dall'indifferenza. Questo studio è strepitoso perché il dott. Zimbardo ha affermato che la nostra mente è tanto capace di produrre il male, quanto di produrre il bene. È una decisione che ciascuno può assumere all'interno della stessa situazione. Nella giustizia riparativa la responsabilità e la relazione costituiscono dimensioni fondamentali, la cui interazione trova grande interesse nel modello ecologico teorizzato da Gaetano De Leo (1996), in cui la responsabilità è qualcosa che si costruisce e si consolida nei rapporti tra soggetto, azione, istituzioni e società e allo stesso tempo riesce ad organizzare le relazioni tra individui, azioni, norme e comunità. È un processo relazionale, è una qualità che emerge nei sistemi di reciprocità; così inteso, il termine “responsabilità” include il significato dell'inglese “accountability” che non ha un corrispettivo nella lingua italiana (Patrizi, 2019). Per De Leo la responsabilità è una funzione che connette una molteplicità di aspetti:

- psicologici interpersonali e normativi, per produrre coerenza e continuità di aspettative
- istituzionali e sociali, per orientare le prestazioni e le aspettative mantenendo livelli sufficienti di ordine prevedibilità. Questo modello di responsabilità considera almeno tre livelli nelle loro interazioni: il livello ecologico sottolinea la circolarità e la reciprocità delle responsabilità all'interno del contesto; il livello di ruolo, riferito ad aspettative ha risposte e ad effetti legati ai ruoli assunti; il livello personale che si riferisce a come l'individuo interpreta e agisce, come si sente tenuto a rispondere alle aspettative di ruolo nel contesto. Secondo l'autore la responsabilità sta nei processi di differenziazione sociale, poiché l'attribuzione delle responsabilità nelle dinamiche

sociali appare direttamente proporzionale al potere. Da qui l'importanza di tutti gli attori sociali, incluse le persone minorenni, fragili o svantaggiate, che non siano mai del tutto private di responsabilità, cioè della possibilità e della capacità di rispondere alle proprie azioni. Detto ciò, è necessario che vengono supportate delle forme di responsabilità.



(Il modello ecologico della responsabilità (De Leo, 1996)

Come accennato precedentemente e come possiamo dedurre da questa immagine, si può desumere come l'autore studia la responsabilità come una funzione costruita culturalmente e socialmente per collegare: aspetti interpersonali e normativi (per produrre coerenza e continuità delle aspettative a questi livelli); aspetti psicologici (il Sé e le prestazioni sociali dell'individuo) aspetti istituzionali e sociali (per orientare le prestazioni alle aspettative mantenendo gradi di ordine e prevedibilità).

Un aspetto peculiare di questa teoria è dato dall'individuazione della responsabilità come quel meccanismo che governa i processi di differenziazione sociale: cioè nei processi sociali, la responsabilità assume una posizione direttamente proporzionale al potere posseduto, allo status sociale, all'autorità è inversamente proporzionale alla marginalizzazione e all'esclusione sociale. La responsabilità è un requisito fondamentale della soggettività, dal momento che non richiedere la responsabilità alle persone, o chiederla solo in modo parziale, significa attribuire loro meno potere e rilevanza sociale. Gli attori sociali non sono mai privi di responsabilità (capacità di

rispondere delle loro azioni): la responsabilità può essere disfunzionale o di scarsa qualità ma non può mai essere totalmente assente. In ogni caso è legata alle richieste sociali che sono differenziate e hanno a che fare con i sistemi di reciprocità. Ad esempio, in età evolutiva, quando un bambino o una bambina crescono, il formato della responsabilità si espande e diventa più complesso fino a fondersi con le istituzioni e la società in generale. Queste condizioni consentono di descrivere la responsabilità come un processo in divenire che costruisce competenze, interazioni, ruoli, sistemi di aspettative e risposte responsabilizzanti. È una visione interattivo che produce uno spostamento dell'attribuzione della responsabilità alla sua promozione. Attribuire responsabilità un individuo configura il senso di un'opportunità di potenziamento personale, nel riconoscerlo capace di rispondere delle proprie azioni, e di una promozione di responsabilità- secondo un'ottica circolare- che si costruisce, si mantiene attiva e si modifica all'interno delle interazioni. Così inquadrata, la responsabilità è una funzione generativa che “non precede necessariamente l'azione ma fra responsabilità, azione e risposta degli altri vi è una circolarità costruttiva” (ivi, p. 55). Le capacità individuali di rispondere agli altri, alle norme, alle istituzioni sono strettamente legate alle richieste, alle aspettative e alle risposte degli altri. La responsabilità non è un'abilità specifica, ma una funzione che circola tra i diversi soggetti e sistemi e strutture reciprocamente insieme di aspettative. La responsabilità è, infatti, iscritte non quadro di consapevolezza degli effetti delle proprie azioni, della regolazione del comportamento in considerazione del fatto che esso ha implicazioni e conseguenze a livello extra individuale, collettivo, sociale. E ‘una qualità che emerge dalle connessioni tra: a) la persona; b) le azioni- omissioni di cui è chiamata a rispondere; c) soggetti- sistemi con aspettative di risposta. Le nostre azioni hanno sempre delle conseguenze, le quali risvegliano delle risposte sociali, istituzionali e normative. In particolar modo le risposte normative chiedono al soggetto di rispondere in termini di responsabilità, in base al ruolo sociale (giudiziario, se il comportamento è configurato come un crimine). Le risposte possono essere inabilitanti, come nel caso del carcere, per esempio, o l'espulsione dalla scuola: la responsabilità è attribuita al soggetto per via dell'azione compiuta a cui corrisponderà una punizione che gli verrà impartita. Invece secondo la visione promozionale della responsabilità, al soggetto verrà chiesto di assumersi attivamente la responsabilità delle proprie azioni attivando così un comportamento benefico nei confronti di coloro che hanno subito le conseguenze delle sue azioni (inclusa la comunità). Naturalmente assumersi attivamente la propria responsabilità significa riconoscere il danno prodotto, quindi conoscere le conseguenze

perché lo ha subito, entrare in contatto con la sua esperienza, assumere le ragioni e gli effetti del proprio comportamento. In altre parole, molto più semplici, significa entrare nei panni dell'altro, provando così ad essere empatici. Questo esercizio attivo di responsabilità costituisce un apprendimento sociale della relazione tra sé stessi, le proprie azioni, le aspettative degli altri e il sistema normativo di convivenza sociale. Questo è uno degli elementi cardini della giustizia riparativa, perché non riguarda solo l'autore di reato ma anche la vittima in quanto avrà modo di conoscere la storia dell'autore e il suo impegno di restituzione e allo stesso tempo la comunità avrà la possibilità di esercitare la propria funzione preventiva intervenendo sulle condizioni di vulnerabilità e promuovendo occasioni di migliore integrazione di tutte le sue parti. Così facendo si affermerà il benessere delle parti e quindi dell'intera comunità sociale. Assunzione attiva di responsabilità significa riconoscere il danno prodotto, conoscerne le conseguenze per chi lo ha subito, entrare in contatto con la sua esperienza, assumere, con adeguato supporto, le ragioni e gli effetti del proprio comportamento. Questo esercizio attivo di responsabilità costituisce un apprendimento sociale della relazione tra sé stessi, le proprie azioni, le aspettative degli altri il sistema normativo di convivenza sociale. Un apprendimento che nei processi riparativi, non riguarda solo l'autore di reato (Whright, 2010), perché anche la vittima ha modo di conoscere la storia di quell'autore e il suo impegno di restituzione, e la comunità la possibilità di esercitare la propria funzione preventiva, intervenendo sulle condizioni di vulnerabilità e promuovendo occasioni di migliore integrazione di tutte le sue parti. Possiamo affermare che il benessere di una comunità sociale si misura sulla sua capacità di prendersi cura delle sue componenti e di sé stessa come insieme: una comunità responsabile, relazionata, capace di costruire condizioni di equità sociale nel rispetto di tutte e di tutti (Patrizi, 2019).

1.4) LA GIUSTIZIA RIPARATIVA COME STRUMENTO DI CURA


La concezione trasformativa della Restorative Justice, così come richiamata nell'*handbook on Restorative Justice Programmes* delle Nazioni Unite (UNODC, 2006), sfida infatti chi opera nella giustizia riparativa non solo occuparsi delle pratiche

per riparare il danno, ma anche a rivolgersi alle varie forme di ingiustizia strutturale e individuale che le persone vivono. Si tratta, dunque, da un lato di affrontare i fattori di rischio comunemente associate al crimine, dall'altro di intervenire attraverso i principi e valori della giustizia riparativa per migliorare il modo in cui le persone si relazionano a sé stesse, agli altri e al loro contesto.

Riguardo al benessere, nel corso del tempo questo concetto assunto un valore più ampio, arrivando a coinvolgere tutti gli aspetti legati alla vita e allo sviluppo della persona. Con la conferenza d'Alma Ata (1971) e la Carta D'Ottawa (1986), l'OMS ha ribadito i concetti di salute di benessere nella loro dimensione positiva e quindi non solo come semplice assenza di malattia. Una delle teorie più interessanti sul benessere può rintracciarsi su nelle ultime evoluzioni della teoria socio cognitiva, la quale sempre più si muove nella ricerca dei fattori che contribuiscono a far vivere e stare bene alle persone. A tal proposito, Lent e Brown (2008) propongono un modello socio cognitivo che considera il benessere come uno stato di soddisfazione personale verso cui le persone tendono attraverso processi che includono variabili cognitive, comportamentali, sociali, personali ed emotive. Tali variabili sono suscettibili di intervento e di cambiamento, prevedendo per esempio concetti quali l'autoefficacia percepita, l'efficace perseguimento dei propri obiettivi, il sostegno materiale e sociale del contesto. Questo modello comprende due tradizioni filosofiche sul benessere, l'ottica edonistica e quella eudemonica: Secondo la visione *edonistica*, il benessere consiste nel piacere o nella felicità, de guardandosi all'aspetto fisico della salute, sia il campo psicologico; sotto questa ottica il benessere soggettivo è influenzato da tre fattori: soddisfazione di vita, sentimenti positivi e sentimenti negativi (Diener *et al.*, 1999); Secondo la prospettiva *eudemonica*, il benessere conta più della felicità personale. È il risultato di una vita che è ben vissuta (Ryff, Signer, 1998), ovvero una vita che riflette i seguenti ideali: autonomia, crescita personale, auto accettazione, controllo ambientale e relazioni positive con gli altri (Lent, Brown, 2008). Nel primo concetto “la visione di benessere e caratterizzata dalla felicità e da un'assenza di problemi. nel secondo concetto il benessere è associato con l'essere sfidato spesso, esercitare sforzi, ricercare la crescita personale e lo sviluppo (Waterman 1993). Ovvero le persone per raggiungere le proprie mete sono propense ad affrontare situazioni stressanti. Tale benessere, cattura la tensione potenziale tra la fece tra la felicità e la crescita” (Lent, 2004, p. 486, mia traduzione). Oltre agli aspetti “soggettivi” (soddisfazione personale, autoefficacia, autostima e senso di appartenenza alla

comunità), vi sono anche fattori “oggettivi” che facilitano il raggiungimento di buone condizioni di vita (per esempio lavoro, status sociale condizione socioeconomica ecc.), ma questi ultimi non sono condizione necessaria per il senso di benessere della persona bisogna indagare l'interpretazione di tali dati oggettivi il senso di cui li rivestono le persone nella propria vita. Qualche tempo fa la psicologia rivolgeva la sua attenzione alle condizioni problematiche, devianti e patologiche della società e dell'individuo, ma oggi grazie alle nuove prospettive della psicologia “positiva” si rilevano tutti quegli indicatori (emozioni piacevoli, potenzialità, risorse, ottimismo, speranza, coraggio, resilienza) che sono in grado di elevare i livelli di benessere e felicità della persona (Seligman, Csikszentmihalyi, 2000), ponendo sempre più attenzione ai fattori ai processi che contribuiscono al *flourishing*, ovvero lo stato ottimale del funzionamento delle persone, dei gruppi e delle istituzioni (Gable, Haidt, 2005). Analizzando le variabili che secondo Diener, Oishi e Lucas (2002) definiscono il campo della psicologia positiva, si può notare lo stretto legame con la giustizia riparativa su tre livelli: livello personale, ovvero l'esperienza soggettiva riguardo: benessere soddisfazione, senso di avanzamento, gioia, piaceri, felicità, cognizioni costruttive sul futuro (per esempio ottimismo, speranza); livello individuale, ovvero le caratteristiche personali positive come: capacità di amare, coraggio, sensibilità estetica, perseveranza, originalità, capacità di pensare al futuro in maniera positiva, saggezza; livello di gruppo, ovvero le virtù civiche che spingono le persone a essere cittadine e cittadini migliori: responsabilità, altruismo, civiltà, moderazione, tolleranza, etica del lavoro. In tutti i livelli sono presenti variabili necessarie in qualsiasi percorso di giustizia riparativa: come, per esempio, i concetti di responsabilità, coraggio, speranza, altruismo, tolleranza e a quanto essi si ritrovino in qualsiasi tentativo di affrontare il danno e le conseguenze connesse o ancora di riappropriarsi dei propri conflitti senza delegarli al solo sistema della giustizia formale. In questo modo le persone possono essere più felici, più cooperative e più produttive per farsi che possano attuare cambiamenti sempre più positivi. Per esempio, rafforzando la resilienza, l'esperienza, l'ottimismo, il coraggio, l'autoefficacia, così da avere come focus il benessere delle persone la capacità di svilupparsi come migliori cittadini e cittadine possibili all'interno e con la comunità di riferimento. Da non sottovalutare il contributo della psicologia positiva anche rispetto al cambiamento di visione delle persone che compiono reati, perché grazie ad essa abbiamo una descrizione diversa se non del tutto ribaltata di chi ha commesso il reato, in quanto inizialmente era una descrizione unilaterale ovvero concentrata su deficit e patologie, trascurando i possibili punti di forza della persona.

Le risorse positive sono importanti perché pongono nell'ottica di superare credenze sentimenti dispregiativi verso autori e autrici di reato, riducendo così i rischi connessi ai processi di etichettamento e di co-costruzione di un'identità prevalentemente deviante. Proprio come ci insegnano Wright e Lopez (2002). Seguendo le vie proposte dalla psicologia positiva e considerando la letteratura sulla giustizia riparativa in riferimento allo sviluppo di misure e protocolli operativi nel sistema giudiziario, indirizzate a promuovere il benessere individuale collettivo l'incremento di sicurezza sociale (Braithwaite, 1989; Chapman, 2012) è stato elaborato a partire dal 2011 il modello Co.Re. - Comunità di relazioni riparative (Patrizi, 2011; Patrizi, Lepri, 2011; Patrizi et al., 2016; Patrizi, Lepre, Lodi, in press). Il modello nasce per via della crescente necessità di integrare teorie e strati che di giustizia riparativa, avendo come punto centrale i concetti di comunità e responsabilità ecologica per poter raggiungere obiettivi di inclusione e benessere, necessario in qualsiasi processo riparativo. La matrice concettuale è rintracciabile nella condizione riparativa *Dell'International Institute for Restorative Practise Mission Statment* ovvero come la scienza di aggiustare sviluppare capitale sociale, benessere emotivo e il coinvolgimento civile nei processi decisionali (Wachtel, 2005). Tale prospettiva ben si adatta al concetto di responsabilità intesa in senso ecologico (De Leo, 1996) e la sua dimensione relazionale (Zamperini, 1998). Tale impatto permette la ridefinizione costruzione di nuovi significati generati dall' incontro tra persone, tra persone sistemi, tra sistema e visioni politiche della società, dove l'intervento viene realizzato attraverso un'azione non “a” (imposto dall'esterno) e non “per” (assistenzialistico e deresponsabilizzante) ma “con” le persone (compartecipato e responsabilizzante) (Wachtel, 1999).



4

Il focus di tale modello non è su reo, reato e punizione, ma sui modi per “curare” il danno (Zehr, 1990) oltre la mera compensazione finanziaria alla vittima. Per tale motivo abbiamo utilizzato un approccio che considera il reato principalmente nei termini di danni causati ad altri e di fratture nelle relazioni che si verificano all'interno di una comunità come conseguenza dell'offesa (Patrizi, 2019). È sui costrutti collocati agli estremi del modello Co.Re., ovvero inclusione benessere, che rileggiamo la funzione trasformativa della giustizia riparativa, in quanto entrambi rappresentano un dato importante nell'evoluzione dei modelli di prevenzione. Questi due costrutti suggeriscono introducono una logica preventiva basata su di una modalità proattiva, e non solo re-attiva, di contrasto ai fenomeni della devianza, della criminalità e del disagio relazionale. L'inclusione è un'azione contro l'emarginazione, una risposta per contrastare l'esclusione sociale, intesa riabilitare a reintegrare: una risposta che cerca di superare condizioni negative. Il benessere e la nuova prospettiva verso la quale tendere- trasformare i nostri interventi; il benessere è di interesse per tutti e di tutti (Patriza, 2019). L'incontro con gli elementi della psicologia positiva ha alimentato questo modello teorico-pratico, rappresentando un utile aiuto perché opera nella

⁴<http://www.dirittoestoria.it/15/innovazione/Patrizi-Giustizia-pratiche-riparative-nuova-giustizia-comunita.htm>

giustizia riparativa, non solo per riparare un danno, ma anche, secondo l'ottica trasformativa, per agire in maniera preventiva e promozionale. La visione riparativa, cornice orizzonte del modello Co.Re., è imperniata su alcuni costrutti che ne costituiscono le fondamenta: il benessere la responsabilità, dove quest'ultima costituisce presupposto ed esito di un'internazionalità sociale che persegue benessere, che a sua volta, è pensato per tutte le parte sociali. Il modello Co.Re. Si sviluppa su vari livelli: livello sociale per promuovere un cambiamento culturale; livello ecologico per promuovere la responsabilità; livello individuale e di gruppo per sviluppare benessere. Il livello sociale all' obiettivo di sensibilizzare tutte le parti coinvolte direttamente o indirettamente in un danno ora un conflitto, in quanto nella prospettiva di giustizia riparativa, si privilegiò un orientamento alla generazione/ rigenerazione di armonia tra le parti sociali attraverso ricerca del consenso, condivisione e pace sociale. Infatti, la giustizia riparativa ha il potenziale di coniugare le esigenze di riabilitazione e di sicurezza sociale attraverso il coinvolgimento attivo della comunità e la partecipazione dei conflitti. Per questo scopo bisogna utilizzare approcci generativi, contaminare, sollecitare e ristabilire connessioni tra le persone i sistemi, stimolare la partecipazione alla vita comunitaria e alla realizzazione dei processi decisionali compartecipati (Sarason, 1974). Nel livello ecologico l'elemento centrale è quello della responsabilità, definita come uno schema che regola i rapporti tra i componenti della comunità sia a livello individuale che collettivo. Qui gli approcci riparativi possono contenere strumenti educativi e socializzati, con lo scopo di generare reciprocità e responsabilità nei rapporti con gli altri. Il reato è il danno che ne consegue hanno un riletti in chiave ecologica in quanto chiamano in causa responsabilità individuali e sistemiche, così come possibili interventi riparativi devono rispondere adesso tenendo all' inclusione attraverso percorsi di responsabilizzazione sia individuali che collettivi. Il modello Co.Re. è il risultato della sperimentazione delle pratiche riparative che reinterpreta l'intervento di benessere per la persona e per la comunità. focalizzandosi su inclusione benessere, è in grado di generare modelli virtuosi di cambiamento in una prospettiva di sostenibilità per tutte le componenti della società. Tale modello abbraccia in pieno la prospettiva della giustizia riparativa, come miglior modo per attivare le risorse nelle persone nei loro contesti di appartenenza (famiglia, amici, lavoro, scuola, servizi, comunità etc.) e che le variabili della psicologia positiva siano strumento irrinunciabile per accrescere il loro benessere di vita e relazionale. Infatti, la psicologia positiva evidenzia che le persone possono cambiare e adattarsi, puntando sulle loro

risorse psico-socio relazionali, pietre miliari e al contempo fondamentale dei processi trasformativi della giustizia riparativa (Patrizi, 2019).

CAPITOLO II

GIUSTIZIA RIPARATIVA IN EUROPA E ITALIA

2.1) DALLA MEDIAZIONE PENALE ALLA GIUSTIZIA RIPARATIVA

In questo paragrafo, riporto all'attenzione i concetti definiti da Giuseppe Mosconi, professore di Sociologia del diritto dell'Università di Padova e componente degli Stati Generali dell'Esecuzione penale (Tavolo XIII), sul controverso tema della giustizia riparativa.

Da almeno un decennio, nel quadro complessivo della crisi che caratterizza il campo del diritto penale e dell'istituzione carcere, anche solo prendendo in considerazione la situazione italiana la giustizia riparativa (Restorative Justice, di seguito RJ) è stata assunta come dispositivo innovativo, atto a tracciare una via d'uscita di tali criticità, attraverso l'assunzione di paradigmi e approcci sostanzialmente diversi rispetto a quelli correnti, i quali sembrano aver registrato il massimo livello della loro inadeguatezza. Però la giustizia riparativa rischia di restare costretta tra il rischio di un riassorbimento a pieno titolo nel macchinario penale – penitenziario. Nel contesto di questo gap è inevitabile che si manifestino e si confrontino approcci concettuali e applicativi anche radicalmente diversi, senza che il confronto e il dibattito possano misurarsi su un adeguato spazio applicativo. D'altra parte, l'atteggiamento pacato e dialogante che ispira la comunicazione sulla RJ, la condivisione di prospettive innovative e progressiste rispetto ai rigori asfittici della penalità, che sembra accomunare chi si occupa di questi temi, non sempre favoriscono l'adeguata focalizzazione delle questioni in campo e la definizione del confronto tra le diverse posizioni. In questo senso, ad esempio, se si assumono ai fini metodologici, due possibili polarizzazioni concettuali della Giustizia Riparativa, una prima intesa come strumento esterno e sostanzialmente contrapposto alle definizioni e alle tecniche del diritto penale, teso a decostruirne le concettualizzazioni e le modalità di intervento; una seconda come complementare e subalterna alle stesse, in quanto inserita e integrata nella cornice penalistica, possiamo dire che le definizioni adottate e le proposte elaborate di sono spesso collocate in uno spazio intermedio tra le due definizioni, contaminando aspetti dell'una e dell'altra, evitando palesi contrapposizioni e mantenendo aperte possibili

prospettive, all'insegna di una certa ambivalenza sostanzialmente compromissoria. In linea di massima questo è il clima che ha caratterizzato i lavori del tavolo 13. Se lo stesso ha consentito la definizione e focalizzazione condivisa di certi principi e nodi fondamentali, indispensabile per implementare prospettive di sviluppo e applicazione nel campo in questione, dall'altro ha contribuito a mantenere "sottotraccia" questioni di cruciale rilevanza per l'approfondimento teorico e l'incremento di ambiti applicativi, che restano perciò in sospeso.

I basic principles in tema di Giustizia Riparativa elaborati in sede ONU definiscono la stessa come "ogni procedimento in cui la vittima e il reo, nonché altri eventuali soggetti o comunità lesi da un reato, partecipano attivamente insieme alla risoluzione delle questioni emerse dall'illecito, generalmente con l'aiuto di un facilitatore". Del tutto simile la definizione contenuta nella direttiva n. 29/2012 dell'Unione Europea, per cui la RJ consiste in qualsiasi procedimento "che permetta alla vittima e all'autore del reato di partecipare attivamente, se vi acconsentano liberamente, alla risoluzione delle questioni risultanti dal reato, con l'aiuto di un terzo imparziale". Assai più complessa e articolata è invece la definizione contenuta nella Raccomandazione R (2010) del Consiglio dei ministri d'Europa agli Stati membri, in materia di probation. Volendone riassumere i termini essenziali, essa fa riferimento: alla riparazione del danno riportato dalla vittima; alla comprensione da parte del reo dell'illiceità del proprio comportamento e della conseguenze negative dello stesso per la vittima e per l'intera società, nonché alla necessaria assunzione della propria responsabilità; alla necessità che la vittima possa esprimere i propri bisogni conseguenti al danno subito e avanzi le richieste più adeguate alla soddisfazione degli stessi; alla doverosa partecipazione della comunità al processo riparativo. Ora è evidente la diversità di approccio al tema contenuto e nelle due tipologie di definizioni. Dunque, il primo approccio è incentrato sulla relazione, sulla sua ricostituzione a fronte degli effetti negativi del reato e sulla condivisione della comunità a tale processo, la seconda appare essere tipicamente espressione di un approccio reo-centrico, incentrato sulla percezione di colpevolezza, sull'assunzione di responsabilità e sull'attivazione di iniziative riparatorie, su richiesta della vittima e con la partecipazione sintonica della collettività. Emerge la diversità di definizione e di approccio tra una giustizia riparativa che guarda al legame sociale, in quanto alterato dall'evento criminoso, facente emergere le diverse percezioni e i diversi vissuti in causa, così da tendere alla ricostruzione del legame stesso; e una giustizia riparativa che guarda invece principalmente alla colpevolezza e alla responsabilità del

reo, attribuendogli in toto il carico di risarcire il danno provocato alla vittima. A dare maggior peso alla prospettiva di cui al primo approccio si pone una risoluzione del 1997 della Commissione del Consiglio delle Nazioni Unite, in cui si dice che “prendendo atto del sovraffollamento delle carceri e del critico stato del sistema di giustizia penale, si afferma l’importanza di una prevenzione non repressiva del crimine, e si rilancia la necessità di un’attenzione alla vittima, che non va colpevolizzata ma assistita e protetta, e di una contestuale dovuta considerazione ai diritti del reo”. Questa ricostruzione si legge ci fa capire il minore o maggior peso che viene conferito, in tema di giustizia riparativa, al suo inquadramento nell’ambito delle definizioni e delle funzioni del diritto penale, quindi dell’alternatività o della subordinazione rispetto allo stesso.

A fronte della rilevanza di queste diversità di riferimenti e di orientamenti nel definire i possibili approcci alla giustizia riparativa il quadro offerto in merito dalla legislazione italiana appare estremamente complesso e decisamente disorientante. Se prendiamo a riferimento il perimetro tematico assegnato come spazio di lavoro del Tavolo 13 dalla direzione degli Stati Generali, possiamo farci un’idea della complessità e articolazione della materia, ma anche dell’incoerenza di cui è caratterizzata la nostra legislazione. Assumendo a criterio di classificazione la maggiore o minore estraneità degli spazi attribuiti alla RJ, al sistema penale, possiamo delineare i seguenti livelli:

- a) Provvedimenti precedenti la condanna penale, inclusivi di misure risarcitorie e di mediazione penale, che, in caso di esito positivo, comportano l’estinzione del reato, attribuendo al p.m. e al tribunale la facoltà di pronunciarsi per l’irrelevanza del fatto e per la sospensione del processo con messa alla prova, includendo nel provvedimento la riparazione del danno subito dalla vittima o il tentativo di mediazione con la stessa;
- b) Provvedimenti che presuppongono la condanna penale e prevedono la riparazione sotto forma di lavoro di pubblica utilità, come modalità di: riparazione pubblica sostitutiva della sanzione detentiva;
- c) Misure aggiuntive di carattere riparatorio in caso di fruizione di misure alternative alla detenzione. Nell’affidamento in prova al servizio sociale, si prevede che l’affidato” si adoperi, in quanto possibile, a favore della vittima del suo reato”. Se in questa disposizione la riparazione appare rivestire carattere secondario, si ritiene necessario, da parte della persona a cui viene applicato un beneficio, “che si sviluppi una riflessione

sulle condotte anti giuridiche poste in essere, sulle motivazioni e sulle conseguenze negative delle stesse per l'interessato e sulle possibili azioni di riparazione delle conseguenze del reato, incluso il risarcimento dovuto alla persona offesa e questa idea viene ripresa come compito del Servizio sociale;

d) Modalità di comportamento del reo, al fine dell'ottenimento di alleggerimenti di pena, tenuti conto da parte del giudice; e) Infine va considerato il necessario adempimento degli obblighi civili (per esempio risarcimento dei danni subiti dalla vittima) ai fini dell'ottenimento della liberazione condizionale e della riabilitazione.

Considerando complessivamente queste disposizioni si notano essenzialmente tre caratteristiche che vanno a definire il modo in cui la giustizia riparativa è concepita ed è inserita nell'ordinamento italiano. Prima di tutto essa risulta come un aspetto secondario e marginale rispetto ad una sanzione penale che viene irrogata; In secondo luogo, come un modo di dare più concretezza alla soddisfazione della vittima, nel senso di risarcirla rispetto al reato subito; in terzo luogo, come una forma di reinserimento, di rieducazione, una forma di riabilitazione della persona. Ora tutte e tre queste caratteristiche danno al momento riparativo, un valore essenzialmente subordinato rispetto all'applicazione di una sanzione penale. D'altra parte, è evidente la disorganicità di definizioni e di formulazioni che caratterizzano lo spazio della giustizia riparativa nella nostra legislazione, così come l'assenza di qualsiasi rigore e consapevolezza nei confronti delle polarità e delle diversità di approcci che più sopra abbiamo delineato.

I principi di base condivisi all'avvia dei lavori del tavolo 13 confermano:

1) Giustizia riparativa come paradigma autonomo e originale rispetto ai fondamenti e alle categorie del diritto penale. Si è fin da subito delineata la sua praticabilità in ogni stato e grado del processo penale. Però, è stata fin da subito posta la questione della complementarità, e non dell'alternatività della RJ al diritto penale;

2) La giustizia riparativa come incentrata sulla relazione tra i soggetti. Assunta questa dimensione, la rappresentazione dell'oggetto dell'intervento giuridico cambia radicalmente: Non si tratta più tanto della violazione di un articolo del Codice penale, quanto di un conflitto tra i soggetti che nasce dalla violazione delle aspettative dell'uno verso l'altro, dove questo evento accade nell'ambito di un contesto sociale, il cui

carattere offensivo dell'atto è definito non tanto verso lo Stato, quanto verso i singoli soggetti, vittime del reato;

3) Gli elementi e la qualità della relazione. Se la relazione tra le parti dev'essere finalizzata alla ricostruzione del legame sociale, essa non può che comportare il coinvolgimento attivo delle parti e della comunità interessata, il riconoscimento e l'affermazione della dignità di tutti e di ciascuno, la partecipazione attiva e il dialogo diretto tra le parti coinvolte;

4) Gli strumenti che i componenti del tav. 13 hanno di comune accordo definito come idonei all'attuazione della RJ sono, in primis, la mediazione penale tra autore e vittima, le scuse formali e la riparazione del danno, la mediazione allargata alle reti parentali, comunitarie, territoriali, la mediazione con vittime aspecifiche di reati analoghi.

A fronte di questo background acquisito e condiviso dai componenti del tavolo, come quadro di base, si sono delineati i compiti assegnati dal coordinamento degli Stati Generali, definiti come "perimetro tematico". Vediamone alcuni: la ricostruzione complessiva della materia riferibile alla RJ nella legislazione italiana, il suo riordino e riorganizzazione; la riparametrazione della stessa alla normativa europea e internazionale e la delimitazione di linee di uniformità della legislazione italiana alla legislazione internazionale; la previsione di una disposizione normativa espressa che dia unità alla definizione di "Giustizia Riparativa", come riferimento univoco e unitario dei suoi diversi ambiti applicativi; la concezione della RJ essenzialmente come assunzione di responsabilità non "di o per qualcosa" ma "verso" qualcuno.; la possibilità di applicare la RJ anche attraverso la mediazione con vittime aspecifiche di reati analoghi, in caso di indisponibilità della vittima, come modalità di confronto concreto con soggetti fisici portatori di esperienze di vittimizzazione; l'assunzione del compito riparatorio anche verso la collettività offesa, attraverso lavori di pubblica utilità. Ecc...

Grazie a questo il Tavolo 13 ha potuto affrontare le seguenti questioni:

1) Complementarietà o alternatività della RJ rispetto al sistema penale. La questione di per sé si presta a due diverse interpretazioni: quella per cui la RJ si inserisce nella struttura del diritto penale, determinandone, pur in un ruolo di subordinazione, variazioni e limitazioni; quella per cui la RJ viene a occupare uno spazio a sé a lato del

diritto penale, nel quale lo stesso non interviene in ogni situazione in cui la RJ viene applicata. Non può sfuggire la rilevanza di per sé fondativa della questione, inevitabilmente destinata a coinvolgere il tipo di “verità” che la RJ fa emergere, rispetto alla verità processuale del diritto penale;

2) Reato negativo o reato come fenomeno complesso. Reo-centrismo versus decostruzionismo. Nei lavori del tavolo si è posto il confronto tra diverse concezioni del crimine. Quella che guarda classicamente allo stesso come espressione di un comportamento soggettivo responsabilmente agito da un autore verso una vittima; quella che guarda al reato come a un fenomeno complesso, implicante esperienze, vissuti, motivazioni, condizioni e ruoli sociali, interazioni, conflitti, forme di comunicazione, bisogni, esiti, reazioni e rappresentazioni sociali, sul quale si impongono le rigidità e lo schematismo delle definizioni normative. È ovvio che il passaggio dall’uno all’altro ambito definitorio si estende nella prospettiva e nella definizione del campo in cui il dispositivo riparativo si colloca, in una concezione incentrata sul rapporto reo/ vittima, eventualmente con un’accentuata attenzione alla vittima, di contro a una dimensione più ampia e articolata possibile della RJ, coinvolgente l’intorno sociale;

3) Reciprocità e mediazione. Sviluppando le implicazioni del punto precedente, è ovvio che l’esito conseguente al primo approccio è principalmente incentrato sulla riparazione del danno, cioè sull’ascolto e sulla comprensione empatica da parte del reo del vissuto della vittima, sul senso della propria colpevolezza, con conseguente disagio (vergogna), sull’assunzione della propria responsabilità, sull’attivazione di misure riparative del danno prodotto, sulla ricostruzione di un rapporto di reciproca fiducia;

4) Il rapporto con il precetto penale. Se si pone la questione del rapporto della RJ con la penalità, si pongono diverse questioni a vari livelli, che andiamo a enumerare e brevemente a considerare: applicabilità o meno per ogni tipo di reato, a prescindere dalla gravità dello stesso e dall’entità della sanzione prevista; le funzioni dell’intervento; reati non mediabili per assenza degli attori; l’alternativa del processo penale; la questione dell’accertamento della responsabilità dell’autore;

5) Lo stato e il grado del procedimento. È questa una questione di cruciale rilevanza, le indicazioni successivamente formulate dal Coordinamento degli Stati Generali hanno sollecitato la circoscrizione della elaborazione delle proposte alla sola fase

dell'esecuzione penale, così da comprimere e appiattare, sul terreno della penalità, la questione del rapporto tra l'alternatività o la subordinazione (o complementarietà) della RJ rispetto al sistema penale. Di contro a tali indicazioni il tavolo ha inteso ribadire il principio per cui la RJ va concepita come attuabile in ogni stato e grado del procedimento, e ha sollecitato per il futuro, maggiore impegno e attenzione all'attivazione della stessa nelle fasi precedenti alla condanna, con particolare attenzione alla fase della cognizione;

6) La RJ come modalità di applicazione della misura alternativa. Il più elevato limite di tale snaturamento e deformazione dell'essenza e delle funzioni della RJ si tocca quando la riparazione ed eventualmente il "perdono della vittima", vengono previste, in sede giurisprudenziale, come modalità di esecuzione della misura alternativa, se non addirittura come preconditione della concessione della stessa.

A fronte di queste questioni, sintetizziamo di seguito i principali punti raggiunti dal tavolo come risultato del lavoro svolto:

a) La definizione. È stata assunta la definizione tratta dalla normativa internazionale, per cui è da intendersi per giustizia riparativa "ogni procedimento in cui la vittima e il reo, nonché altri eventuali soggetti o comunità, lesi da un reato, partecipano attivamente insieme alla risoluzione delle questioni emerse dall'illecito, generalmente con l'aiuto di un facilitatore";

b) Autonomia del paradigma e superamento del reocentrismo. La dimensione si è allargata non solo ad una maggiore attenzione alla vittima, ma anche a quelle reti (parentali, socio- territoriali e di comunità), che costituiscono l'intorno dell'evento criminoso. Va anche particolarmente valorizzato il fatto che la RJ è stata definita come mediazione tra la riparazione del danno subito da parte della vittima e avvio di un percorso di reinserimento sociale sostenuto a vantaggio del reo, proposto come prospettiva in cui abbandonare il desueto concetto di trattamento;

c) Complementarietà al diritto penale. Si è inteso riaffermare la subalternità e l'internità della RJ al sistema penale, in quanto la stessa non sarebbe dotata degli elementi di certezza, percettività e sanzionabilità propri del diritto. La RJ interviene e opera "all'insegna della legge, e non in luogo della stessa", e quindi mantenendo

necessariamente la propria collocazione e le proprie definizioni all'interno del sistema penale.;

d) Il ricorso alla RJ in ogni stato e grado del processo penale. Il tav. 13 ha assunto con decisione l'orientamento per cui la RJ deve essere promossa e applicata "in ogni stato e grado del procedimento", garantendo così la sua dimensione sostanziale più ampia e la valorizzazione delle potenzialità; e) Riordino del settore. Il tav. 13 ha definito una serie di criteri di ridefinizione e riorganizzazione del settore attraverso una pulizia terminologica che dia univocità e chiarezza al concetto e alla definizione di RJ, un organo nazionale di coordinamento, che presieda all'ottimizzazione delle potenzialità e delle prassi applicative nei vari ambiti; l'istituzione di adeguati corsi formativi per gli operatori, con la collaborazione delle sedi universitarie.

Nel loro complesso i risultati cui sono giunti i lavori del tavolo 13 rappresentano un importante passaggio di avanzamento, di legittimazione e di sviluppo della RJ sul terreno della gestione dei problemi e dei conflitti che emergono in relazione al compimento di reati, alle alterazioni relazionali agli stessi connesse. Infatti, il tav 13 ha affermato che la RJ è sostanzialmente un modo attraverso cui autore e vittima, ed eventualmente la comunità, partecipano attivamente alla risoluzione delle questioni poste dall'illecito. In quanto paradigma autonomo essa deve risultare estranea a logiche sanzionatorie e retributive, superare la logica del castigo, della meritevolezza della punizione, per aprirsi alla dimensione del risanamento della sofferenza e della riparazione degli effetti negativi implicati dall'evento criminoso.⁵

⁵<https://www.antigone.it/quattordicesimo-rapporto-sulle-condizioni-di-detenzione/wp-content/uploads/2018/06/XIVrapporto-sulle-condizioni-di-detenzione-giustizia-riparativa.pdf>


2.2) OPERATORI SOCIALI NELLA GIUSTIZIA RIPARATIVA ITALIANA

È essenziale delineare i principali momenti di contatto e le sinergie tra il servizio sociale e la giustizia penale, con particolare riferimento ai casi in cui l'assistente sociale viene chiamato ad interagire con il sistema giudiziario e l'ambito di percorsi alternativi alla pena detentiva. Inoltre, è interessante analizzare l'evoluzione della figura dell'assistente sociale, evidenziando i momenti di affermazione del profilo nell'ambito dell'esecuzione penale. È necessario sottolineare e descrivere la funzione della pena e il concetto di educazione, e affrontare anche il tema dei diritti delle vittime.

I compiti che svolge l'assistente sociale all'interno dell'U.E.P.E. (Uffici di esecuzione penale esterna) sono riconducibili a un insieme di attività generali e a un insieme di attività.

L'U.E.P.E. (Ufficio di Esecuzione Penale Esterna, ex Centro di Servizio Sociale per Adulti) è un ufficio periferico del Ministero della Giustizia, e si occupa di persone che devono scontare una condanna penale. Offre consulenza agli istituti penitenziari, per contribuire alla conoscenza e al trattamento dei detenuti o internati ed il loro accompagnamento nel percorso di reinserimento attraverso progetti condivisi; Raccoglie informazioni e valutiamo le situazioni delle persone per facilitare la Magistratura che decide se concedere o modificare le misure alternative alla detenzione e la misura della Messa alla Prova. Il suo compito è quello di facilitare il raccordo tra i servizi e gli organi istituzionali che si occupano delle persone sottoposte a restrizioni penali. Verso chi gli viene affidato svolge sia una funzione di controllo, sia una funzione di aiuto durante il periodo della pena o della Messa alla Prova. Agevolando una reintegrazione sociale fondata sui valori della legalità e responsabilità contribuendo ad evitare la ricaduta nel reato, perché crede nel valore degli individui. Il nostro compito non è giudicarli, ma aiutarli riflettere sul reato e sulle sue conseguenze per una possibile riparazione.

I nostri interlocutori



(gli interlocutori dell'U.E.P.E.)

L'orbita più interna individua gli interlocutori decisivi per realizzare il doppio mandato dell'U.E.P.E.: contribuire alla sicurezza sociale e aiutare le persone sottoposte a una condanna penale a reinserirsi. Le altre due orbite individuano soggetti con i quali l'Ufficio collabora. La maggiore vicinanza al centro del disegno indica semplicemente la maggiore frequenza di rapporti.

L'U.E.P.E. collabora soprattutto: con i suoi utenti e le loro famiglie; con i magistrati di sorveglianza, che chiedono informazioni e valutazioni all'Ufficio; con gli istituti penitenziari, in particolare con la Casa Circondariale di Forlì e di Ravenna per contribuire alla conoscenza e al trattamento dei detenuti; con le forze dell'ordine, per il controllo del corretto svolgimento dell'esecuzione penale; con altri servizi del territorio, con esponenti del privato sociale e con volontari per realizzare progetti di reinserimento sociale e lavorativo dei condannati; con altri U.E.P.E. per collaborare al trattamento di persone residenti in altri territori; con l'Autorità Giudiziaria per le Messe alla prova.

L'UEPE lavora con persone in situazioni diverse: Persone con condanna definitiva ma con pena sospesa ovvero agli arresti domiciliari, in attesa dell'udienza che deciderà sulle misure alternative che hanno richiesto. La persona e i famigliari vengono contattati dall'assistente sociale per colloqui sia in ufficio sia a domicilio, anche con lo psicologo. L'UEPE acquisisce alcuni documenti (certificato penale, sentenza, certificati

anagrafici, documentazione relativa al lavoro...); se la persona dichiara di lavorare, l'Ufficio deve effettuare verifiche che l'impegno sia quello che la persona dichiara. L'UEPE. contatta altri eventuali servizi del territorio coinvolti nella gestione del caso. L'Ufficio consulta anche le Forze dell'ordine competenti per il territorio in cui la persona ha il suo domicilio. Al termine di questo lavoro l'UEPE scrive una relazione al Tribunale di Sorveglianza, che decide se concedere alla persona la misura alternativa richiesta.

Persone affidate in prova al servizio sociale. Le persone in queste condizioni hanno delle prescrizioni da rispettare (orari, impegni di lavoro, limiti negli spostamenti, obblighi di cura se hanno per esempio problemi di tossicodipendenza...). L'UEPE le segue attraverso colloqui periodici, verifiche dell'attività lavorativa, rapporti con gli altri servizi coinvolti e con le Forze dell'ordine. Se, nell'ambito dell'attività di controllo l'UEPE rileva che le prescrizioni vengono violate lo segnala al Magistrato di Sorveglianza. Se la violazione è grave quest'ultimo può sospendere la Misura Alternativa e ordinare il ri-accompagnamento in carcere. Entro 30 giorni il Tribunale di Sorveglianza decide se revocare o ripristinare la Misura Alternativa. L'Autorità Giudiziaria può chiedere all'UEPE di relazionare sulla situazione.

Detenuti con condanna definitiva, oppure internati in ospedale psichiatrico giudiziario o in case di lavoro o in case di cura e custodia, per cui si chiede all'UEPE una consulenza. Per tutti i detenuti o internati per cui riceve una richiesta di consulenza, l'UEPE avvia una osservazione per il buon esito del trattamento: l'assistente sociale incontra il detenuto e gli operatori che hanno a che fare con lui (educatori e personale polizia penitenziaria) e può anche interpellare, altri operatori (volontari, Sert, DSM., mediatori culturali, cappellani del carcere, insegnanti, ecc.); raccoglie informazioni sulle persone cui l'interessato può riferirsi fuori dal carcere; se i riferimenti esterni si trovano nel territorio di competenza dell'UEPE, questo svolge direttamente un'indagine socio-famigliare e lavorativa, altrimenti attiva l'UEPE competente per territorio. Svolta l'indagine, l'Ufficio invia una relazione al carcere dove, per pianificare il trattamento, si tengono periodicamente équipe a cui l'assistente sociale partecipa.⁶

A livello generale l'assistente sociale offre consulenze per favorire il buon esito del trattamento penitenziario del detenuto stesso con colloqui periodici in Istituto che

⁶ https://www.giustizia.it/cmsresources/cms/documents/uepe_Forli_cartaservizi.pdf

possono essere richiesti, con motivazione per l'esame e con la successiva autorizzazione da parte della direzione dell'Istituto, o da quest'ultima per l'osservazione scientifica della personalità o su istanza diretta del detenuto o su richiesta della direzione del Servizio. L'assistente sociale, inoltre, promuove attività di assistenza alle famiglie e di cura delle relazioni familiari, per conservare e migliorare le relazioni dei soggetti condannati con i familiari e rimuovere le difficoltà che possono ostacolare il reinserimento sociale in collaborazione con gli enti pubblici e privati qualificati nell'assistenza.

Per quanto riguarda i soggetti sottoposti alle misure alternative alla detenzione ovvero degli affidati in prova al servizio sociale e in casi particolari, dei semiliberi e di quelli in detenzione domiciliare e in libertà controllata, l'utilizzo degli strumenti del colloquio presso l'U.E.P.E. e i colloqui in visita domiciliare consentono all'Assistente Sociale di effettuare delle verifiche periodiche secondo un proprio piano degli interventi. In questi casi, che rientrano nell'area penale esterna, le attività di osservazione e di trattamento affidate all'U.E.P.E. hanno contenuti di aiuto, assistenza e sostegno dei soggetti allo scopo di favorire e promuovere il processo rieducativo e il loro reinserimento nella società, attraverso l'individuazione di possibili inserimenti socio lavorativi, e di vigilanza e verifica del rispetto, da parte degli stessi, delle prescrizioni contenute nel provvedimento dell'Autorità Giudiziaria. Il servizio sociale riferisce periodicamente al magistrato di sorveglianza sul comportamento del soggetto, per consentire eventuali modifiche delle prescrizioni o revoche della misura nei casi di inidoneità al trattamento o di trasgressione.

Il lavoro dell'assistente sociale all'interno del medesimo Servizio si esprime anche attraverso la partecipazione del gruppo d'osservazione e trattamento (G.O.T.) che si caratterizza per la sua multi-professionalità essendo composta da più figure quali il direttore e un collaboratore dell'istituto, un educatore, uno psicologo o specialista, un assistente sociale ed eventuali assistenti volontari. Il lavoro di questo gruppo è di seguire i casi di quei soggetti con condanna definitiva per i quali ha avuto inizio l'esecuzione, per elaborare un programma di trattamento rieducativo individualizzato, curato da tutti i professionisti dell'équipe che individuino le competenze e gli interventi di ciascuno, volto a rispondere a particolari e specifici bisogni dell'utente. In particolare, l'assistente sociale ha il compito di svolgere delle indagini socio-familiari in relazione ai detenuti seguiti e di puntare al reperimento delle risorse strutturali, strumentali e umane utili al suo futuro reinserimento sociale. Ogni caso trattato viene

sottoposto ad un aggiornamento e revisione periodica e alla formulazione di un rapporto di sintesi.

A livello specifico i compiti che svolge l'assistente sociale all'interno dell'U.E.P.E. prevedono, in primo luogo, l'esecuzione (su richiesta del Magistrato o del Tribunale di Sorveglianza) di inchieste sociali utili a fornire i dati occorrenti per l'applicazione, la modificazione, la proroga e la revoca delle misure di sicurezza relative al detenuto.

In secondo luogo, il ruolo dell'assistente sociale all'interno dell'U.E.P.E. si esprime nell'espletamento (sempre su richiesta del Magistrato o del Tribunale di Sorveglianza) delle indagini socio-ambientali per i soggetti condannati che richiedono la concessione di una misura alternativa dallo stato di libertà, nonché nello svolgimento delle indagini socio-familiari utili per il trattamento dei condannati e degli internati.

Un ulteriore compito che l'assistente sociale svolge in questo Servizio, in sinergia con altri soggetti, è caratterizzato dalla progettazione di attività volte ad assicurare il reinserimento nella vita libera dei sottoposti alle misure di sicurezza non detentive. Nello specifico è compito dell'assistente sociale attuare l'osservazione e il trattamento extra murario nei casi di benefici concessi ai detenuti ed internati durante l'esecuzione della pena in carcere quali: lavoro all'esterno, licenze, permessi premio e semilibertà. L'Assistente Sociale, inoltre, partecipa alle attività di assistenza dei dimessi aiutando le famiglie nel periodo che precede il loro ritorno. Il definitivo reinserimento dei detenuti ed internati è agevolato da interventi di servizio sociale in collaborazione con gli organi territoriali competenti (Gioia Fernando, 2015) ⁷

In Italia gli anni 70 hanno rappresentato un momento di svolta nello sviluppo dei servizi assistenziali e sociosanitari, a cui si associa una maggiore attenzione per le aree di marginalità sociale, entro cui rientra il discorso relativo alle strutture penitenziarie e al trattamento custodialistico. Superare il concetto di carità, in favore dell'affermazione di un compiuto modello di assistenza pubblica, passa anche attraverso l'esercizio concreto del diritto dell'individuo inteso come risposta alla domanda di prestazione e rimozione del bisogno. Tra i servizi proposti, quello sociale rappresenta un caso di estrema importanza, in quanto è capace di bilanciare gli interessi in gioco; la peculiarità della sua affermazione e la varietà di contatti con gli altri sistemi organizzativi, ad esempio di giustizia, fanno del modello di intervento sociale nel campo penitenziario

⁷ <http://www.assistentsociali.org/carcere/1-assistente-sociale-nel-uepe.htm>.

la forma più interessante di applicazione concreta della trasformazione dell'esecuzione della pena da riparativa ad azione diretta al reinserimento sociale del reo.

Ovviamente il percorso che arriva alla definizione della figura professionale dell'assistente sociale in Italia è piuttosto lungo e spesso risulta un difficile processo di affermazione di una nuova professione. La figura dell'assistente sociale nel tempo riesce a adeguarsi ai mutamenti della società e a rispondere ai relativi bisogni. Il servizio sociale assume una configurazione organizzativa diretta a garantire il godimento del diritto, indipendentemente dallo status individuale, modulato attraverso il superamento di ogni possibile situazione di bisogno e/o difficoltà. Il sistema è orientato verso l'attuazione dell'eguaglianza sostanziale garantita al cittadino, infatti le figure sociali interpretano, nella prassi operativa, un nuovo modo di intendere il reo e la pena. La formazione di questa figura nella concreta prassi lavorativa si esplica nella progettazione individualizzata nell'ambito di una mediazione aperta al ripristino di relazioni sociali funzionali e al reinserimento nel contesto della vita quotidiana del reo. Il carcere assume un'immagine funzionale all'apertura sociale; Sono riaffermati in termini di imperatività i diritti sociali del detenuto. In questo principio organizzativo si inserisce la figura dell'assistente sociale come mediatore tra carcere detenuto, nell'ambito del processo di esecuzione della pena, dando ovviamente priorità, nel rispetto dei formalismi procedurali, alla persona in quanto soggetto attivo per un efficace reinserimento nel contesto sociale di riferimento.

I primi tentativi di creare un profilo come quello dell'assistente sociale all'interno dell'amministrazione penitenziaria, non ha prodotto risultati soddisfacenti. Le ragioni risiedono in un atteggiamento ancora di tipo volontaristico e in un bagaglio culturale degli operatori non in linea con il mandato professionale. Negli anni il servizio sociale per gli adulti ha affinato con potenza in modalità operative, superando l'iniziale difficoltà di far convergere mandato professionale e mandato istituzionale; ciò significa coniugare la relazione d'aiuto con il rispetto di rigidi protocolli, attività di controllo e vigilanza che guardano attraverso una prospettiva di giustizia riparativa. Ciò ha fortemente contribuito a delineare il profilo dell'operatore sociale, oltre alla formazione individuale, è il processo di adattamento del ruolo nei differenti contesti. Infatti, uno dei maggiori elementi di complessità per l'assistente sociale inserito nell'ambito penitenziario è quello della disomogeneità dell'utenza in rapporto alla diversità e all'intensità del reato. Ovviamente a questi aspetti si aggiungono le differenti estrazioni sociali e provenienze geografiche degli utenti che implicano metodologie di intervento

e processi operativi diversificati da utente ad utente. Le altre difficoltà dell'operatore sociale risiedono nella varietà delle figure professionali che prendono parte al dialogo e che vanno dai responsabili del servizio territoriale agli organi di pubblica sicurezza, da appartenenti ad associazioni di volontariato fino alle autorità giudiziarie. Quindi il compito fondamentale dell'assistente sociale nella giustizia riparativa è quello non solo di riuscire a dialogare con tutti, ma di svolgere un ruolo di mediatore e di decodificare messaggi tra i vari interlocutori. Quindi l'assistente sociale diventa protagonista del programma alternativo alla detenzione attraverso l'impiego di metodologie e tecniche di intervento che tendono alla risocializzazione.

L'assistente sociale viene visto come una figura professionale d'aiuto che opera nei diversi contesti di intervento, intento a dare assistenza non solo materiale ma anche morale, soprattutto in ambito del sistema di giustizia riparativa, in un'ottica di ottimizzazione di sinergie e complementarità tra servizio sociale e giustizia penale. "le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato". Quindi le circostanze e le personalità del reo in modo da valutare i vari programmi di rieducazione.

È innegabile che il reo vada rieducato e la vittima vada risarcita, ma in che modo? Fornire una risposta adeguata a questa domanda significa partire da un concetto molto vasto come quello di giustizia e cercare, di restringere il campo d'osservazione aggiungendo l'aggettivo penale. È possibile notare come spesso questo tipo di giustizia non può essere completamente raggiunta solo attraverso l'abolizione del colpevole e qualche volta necessita della collaborazione del reo soprattutto nella fase di riparazione del danno e/o dell'offesa recata. Dunque, l'attività dell'assistente sociale prosegue accompagnando il destinatario del provvedimento verso il concreto reinserimento sociale, continuando a svolgere un ruolo di raccordo con le istituzioni terze coinvolte nel piano di recupero e reintegrazione. L'assistente sociale investito di responsabilità dovrà quindi proseguire a relazionarsi con i vari attori e vari organismi per il concreto supporto del soggetto preso in carico attraverso un dialogo costante con l'autorità giudiziaria. È interessante notare che la figura dell'assistente sociale è coinvolta anche nella redazione del regolamento interno degli istituti di pena.

Tra i progetti che hanno dato il via a pubblicazioni va ricordato quello di Modena, avviato nel 2003 per la realizzazione di uno sportello di giustizia operativa nella città emiliana. L'esperienza modenese è di iniziativa regionale, con la regia del comune e il coinvolgimento di rappresentanti delle istituzioni e del terzo settore. Questa

sperimentazione tende, attraverso un lavoro di rete, ad accompagnare autore e vittima di reato attraverso un percorso di valutazione sull'accaduto, quindi sostenere la collettività sul contributo che questa può fornire per un possibile recupero. Il primo campo di applicazione della giustizia riparativa, in particolar modo delle sue prime prassi di mediazione autore-vittima sono state sperimentate nell'ambito della giustizia minorile (Morris, Maxwell, 2001). È stato proprio la giustizia minorile la vera, iniziale palestra per la mediazione in Italia. Costituisce il primo passo importante verso un cambio di paradigma del sistema penale, non più universo monolitico, autoreferenziale, connotato da sanzioni intrinsecamente afflittive, ma un nuovo sistema attento non solo all'autore di reato, ma anche ai bisogni delle vittime, alle istanze di tutela, di verità e di riparazione che emanano dalla comunità.

Per evidenziare le notevoli potenzialità della giustizia riparativa, occorre creare frammenti di realtà riparativa in ogni contesto possibile, portando avanti un'attenta attività di formazione e disseminazione di conoscenze. Sul versante dell'istruzione universitaria è maturato una riflessione sul ruolo essenziale della giustizia riparativa per la formazione del giurista, come anche dell'operatore di pace in contesti nazionali e internazionali (Mannozi, Lodigiani, 2014). Formare alla giustizia riparativa, oltre a fare acquisire al giurista un più ampio orizzonte di pensiero, può consentire una più corretta comprensione del diritto penale. Formarsi alla giustizia riparativa consente di avvicinarsi in modo consapevole alle dimensioni conflittuali tipiche delle società pluralistiche. La giustizia riparativa permette infatti di (ri)mediare l'etica delle relazioni umane, interpersonali o tra gruppi (Reggio, 2010).

Come abbiamo detto finora “La giustizia riparativa consiste in ogni procedimento che coinvolga l'autore di reato, la vittima e, ove possibile, la comunità, diretto a comporre il conflitto generato dal reato e a ripararne le conseguenze” (art. 1 co. 1) e il tutto avviene attraverso la mediazione. La mediazione è risorsa preziosa per quella relazione e/o per una elaborazione di situazioni simili vissute dalle persone interessate. I programmi di giustizia riparativa che includono la comunità estendono il processo elaborativo a più soggetti e sistemi, lavorando specificamente sulla frattura sociale che si è prodotta con atteso ripristino del senso di fiducia e di sicurezza comunitario, e sul superamento di reciproci pregiudizi e stereotipi che sono alla base delle difficoltà di reinserimento attivo. Ancora, la relazione riconosce nel processo riparativo la necessità di un “percorso di narrazione del proprio vissuto, il che spiega perché la riparazione possa avere anche e soprattutto un contenuto simbolico. Tutto ciò considerato, vengono

opportunamente indicate una formazione teorico-pratica, uno specifico training e aggiornamento. Si ritiene opportuno inserire percorsi di supervisione anche gruppale che possano consentire a mediatori e facilitatori di elaborare l'esperienza della propria attività professionale, sia sotto il profilo tecnico sia con riguardo al coinvolgimento personale ⁸.

8

https://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg18/attachments/documento_e_vento_procedura_commissione/files/000/000/211/Dott.ssa_Patrizia_PATRIZI.pdf

CAPITOLO TERZO

LA GIUSTIZIA RIPARATIVA NELLA COMUNITA'

3.1) CONFLITTI E SOLUZIONI ATTIVANDO IL SENSO DI COMUNITA'

Se la comunità civile è il modo principale in cui le persone acquisiscono un senso di appartenenza e di identità e se l'identità è un fattore significativo nei processi sociali e politici che causano conflitti deleteri, come può la comunità costituire una base positiva per approcci riparativi in favore dei suoi membri? Attraverso processi riparativi è possibile consentire alle persone di immaginare comunità coese, formate da molte identità diverse che convivono in modo interdipendente pacifico? È possibile che un efficace processo riparativo possa consentire a persone di identità diverse di cercare un senso di comunità attraverso la condivisione di narrazione attraverso il dialogo? Queste erano le domande a cui la ricerca *alternative* (Chapman, 2018; Champan, Kremmel, 2018), In Irlanda del nord, ha cercato di rispondere. Il progetto di ricerca è stato concepito per identificare pratiche che rafforzino la vita comunitaria nella società civile e la proteggano dalla colonizzazione dello Stato (Habermas, 1987) e da anguste visioni politiche identitarie.

L'opera del filosofo italiano Roberto Esposito, filosofo italiano, risale alle origini latine della parola *communitas* (2006) esplorando in particolare significato della parola Latina, *munus*. Che ha sostanzialmente due significati: obbligo o dovere, e dono. Combinando questi significati egli suggerisce che la comunità civile si basa sull'obbligo reciproco di dare agli altri, senza l'aspettativa di ricevere nulla in cambio. Ciò contraddice la logica del mercato. Questo modo di intendere la comunità civile è attinente al paradigma riparativo. Un reato o un illecito lesivo sono compiuti da chi intenda sottrarsi agli obblighi della comunità, violare confini comportamentali stabiliti dalla comunità. Howard Zehr (2002) sottolinea che la violazione degli obblighi derivano da qualsiasi atto lesivo nei confronti di un'altra persona ed è da qui che il processo riparativo consente all'autore del danno di riparare volontariamente il danno

stesso, risarcire la perdita, correggere il torto. Eppure, il senso moderno di comunità basata sull'identità sembra lontano da questa visione.

Esposito offre una spiegazione usando la distinzione tra immunità e comunità. Entrambi hanno origine della stessa parola latina *munus*. L'immunità suggerisce la necessità di essere protetti da contagio o contaminazione con chi porta una malattia. Il rischio di contatto è associato all'infezione. Esposito lo considera una sorta di strategia << che consente agli uomini di “viversi accanto” senza toccarsi; E cioè di ampliare la sfera dell'autosufficienza individuale attraverso l'uso di “maschere” o “armature” che li difendano da un contatto indesiderato e insidioso con l'altro>> (Esposito, 2008, p. 135). La politica populista usa spesso questa metafora della contaminazione per riferirsi alle persone di etnia diversa, ad esempio migranti e rifugiati. I leader populistici si offrono di proteggere le persone da tali invasori. Per Esposito questa è la << perversione dell'idea di comunità nel suo opposto, in ciò che innalza muri, piuttosto che abatterli >> (ivi, p. 135).

Il vero significato della comunità è molto diverso nel pensiero di Esposito: << intendendo simultaneamente alla comunità non come luogo di identità, di appartenenza, di appropriazione, ma al contrario, di pluralità, di differenza, di alterità. È un'opzione- filosofica-politica che sembra richiamare il compito stesso della filosofia-politica contemporanea: quello di liberare insieme la libertà del liberalismo e la comunità del comunitarismo (ivi, p. 155).

Questo è ciò che si intende con il valore della solidarietà nella giustizia riparativa. Sennett (2012) distingue due versioni di solidarietà: la politica sottolinea l'unità del gruppo, che è spesso la solidarietà *contro* qualcuno; una versione più sociale valorizza invece l'inclusione della differenza e la solidarietà *con* qualcuno. Molti paesi europei stanno rispondendo alla crisi sociale interna attraverso strategie populiste. La comunità è considerata un rifugio o un luogo sicuro di fronte alle minacce percepite da altri gruppi sociali o culturali. Ciò richiede un concetto di identità statico ed etnocentrico, e rende “l'altro” un capro espiatorio. La sicurezza viene fornita dai poteri coercitivi di uno Stato forte, che antepone la sicurezza alla giustizia. Queste tendenze compromettono i valori e i processi alla base delle società democratiche.

La giustizia riparativa può contribuire alla rivitalizzazione dei valori democratici nella vita della gente comune e può affrontare efficacemente molti dei conflitti che indeboliscono la coesione sociale. La comunità va intesa come luogo di pratiche sociali

e comunicative attive e riflessive su come vivere in modo giusto con una gamma sempre più diversificata di altre identità. Tali pratiche permettono di ampliare la solidarietà per includere la diversità ma mantenendo la coesione. La giustizia è, dunque, vissuta attraverso la partecipazione attiva, poiché le persone si avvicinano a coloro che temono e comunicano con loro.

Questo è naturalmente un cammino difficile. Utilizzando un'immagine metaforica, si può sostenere che i processi riparativi forniscono l'impalcatura per fare questo lavoro. I facilitatori offrono piattaforme robuste e sicure con cui le persone possono raggiungere luoghi pericolosi e fare lavori difficili, provando anche un'esperienza di giustizia.

Ci sono alcuni principi chiave che annullano la probabilità che il processo riparativo sia esemplare: a) il conflitto inter-gruppo all'interno di una società interculturale deve essere considerato normale, un'opportunità di rafforzare sia l'integrazione che l'inclusione sociale; b) il processo deve affrontare i danni o le ingiustizie emersi dal conflitto e concentrarsi sugli obblighi che le persone dovrebbero sottoscrivere, affinché in futuro possano vivere serenamente; c) l'ubicazione e la facilitazione del processo devono consentire alle persone di esporre le loro storie e partecipare al dialogo senza la paura di essere sottomesse; d) il processo deve essere natura comunicativa e deve essere concepito per ottenere comprensione reciproca e consenso attraverso la verità, l'integrità normativa e la sincerità dei propositi di azione. Attraverso questi principi, i processi riparativi possono consentire alle persone di ampliare gli orizzonti del loro concetto di comunità civile. Il desiderio di solidarietà esiste in tutte le persone. La giustizia riparativa è un mezzo per attivare il senso di comunità quando le persone si incontrano per trovare soluzioni giuste a un conflitto (Patrizi, 2019).

L'Europa moderna ha tratto giovamento e sofferenza dagli effetti di un'economia globalizzata, perché la globalizzazione è caratterizzata dal movimento del capitale e della produzione in tutto il mondo, dalla migrazione di molte persone che cercano una vita migliore o fuggono dalla guerra o dall'oppressione, e dalla rapida diffusione di informazioni e conoscenza attraverso internet. Gli effetti della globalizzazione sui rapporti sociali e sulla cultura sociale sono il primo motivo di preoccupazione per la giustizia riparativa. Nella maggior parte dei paesi europei, la disuguaglianza tra ricchi e poveri è in aumento. Sempre più persone si sentono escluse sia dai benefici dell'economia in crescita che dalla sfera politica. Questo porta molti gruppi sociali a vivere separati, divisi per classe ed etnia. Di conseguenza lo Stato ha risposto al

crimine, al disordine, alla repressione, alla punizione con un tipo di politica populista e nazionalista rafforzando la divisione il rifiuto della diversità all'interno delle nostre società. Sia la globalizzazione che il populismo rappresentano una minaccia attiva ai valori della giustizia riparativa. Infatti, è lungo le frontiere, che dividono persone, il timore dall'uno nei confronti dell'altra. Però, è grazie alla giustizia, alla sicurezza, alla distinzione tra la falsità e la verità che i professionisti di pratica riparativa lavorano per mettere in contatto le persone in quel momento "separate", per ristabilire i rapporti giusti attraverso un dialogo improntato a un'indagine sulla verità (Christie, 1977).

La giustizia riparativa è generalmente applicata a singoli atti che causano danno. La maggior parte delle definizioni di giustizia riparativa fa riferimento al trasgressore, alla vittima e alla comunità di sostegno (Walgrave, 2008; Shapland et al. 2011). I principi fondamentali della pratica riparativa sono concepiti per essere flessibili rispetto al contesto in cui a luogo il danno e alla diversità culturale e alle capacità di ogni individuo danneggiato. Il principio di inclusione indica che il processo dovrebbe essere concepito e attuato per essere inclusivo e in grado di rispondere a tutte le parti lese. Il principio di riparazione implica che ad ogni persona sia dato il sostegno necessario per poter prendere attivamente parte al processo. Il principio di equità richiede che il processo sia equo e che ogni persona sia trattata allo stesso modo. Il principio dell'interdipendenza riconosce che ogni persona ha diritto degli altri per far sentire la propria voce e soddisfare le proprie esigenze. Questi principi sono concepiti per consentire alle parti di trovare e attuare misure che risolvono i conflitti e riparano il danno. Sono inoltre, modi di relazionarsi e comunicare che riducono la necessità e il rischio di violenza.

In Italia la produzione legislativa in materia è stata a lungo caratterizzata da due aspetti: l'automatismo sanzionatorio da una parte e il conflitto tra declamata volontà depenalizzante e concreta ipertrofia del sistema penale dall'altra. L'automatismo sanzionatorio obbedisce alla concezione del sistema penale come un rapporto duale tra stato e imputato. Tutto ruota intorno a tale automatismo: la volontà punitiva dello Stato quale titolare dei valori da salvaguardare da un lato, la ricerca e punizione dell'offensore dall'altra. Tutto il resto non conta. Il primo aspetto riguarda il perseguimento del colpevole, lo stato individua quali sono i suoi valori da tutelare con norma penale e determina la qualità e la misura della sanzione da infliggere. Fatto ciò, per principio (ma solo per principio!), lo stato non rinuncia alla ricerca e alla punizione del colpevole (Patrizi, 2019). Naturalmente questi doveri sono connessi a reati

conosciuti e denunciati, per cui quell'aspettativa non tiene conto della realtà, ovvero del "numero oscuro", contenente la grande massa di reati che non vengono denunciati o dei quali rimane ignoto l'autore. Questo testimonia il malsano funzionamento del sistema penale per diversi aspetti: solo una piccola parte dei delitti commessi viene denunciata: solo una parte dei delitti denunciati arriva al giudizio: una parte non più esigua di essi si estingue per prescrizione, compresi reati di rilevante offensività come quelli inerenti alla corruzione, ma non sempre ciò dipende dalla cura degli organi inquirenti o giudicanti poiché spesso la notizia incriminante perviene molto tempo dopo la commissione del reato e sono necessari complessi accertamenti.

Misure alternative alla detenzione si sono suggerite negli ultimi anni, anche con finalità deflattiva del carcere, in risposta a inviti o sanzioni dell'unione europea sulla base della valutazione che il nostro ordinamento penitenziario non consente, strutturalmente, di adempiere al dovere di evitare trattamenti inumani o degradanti. Questa esposizione, dello Stato, della giustizia, dei suoi rapporti con il Parlamento e la politica in generale, aveva lo scopo di risaltare tutti coloro che ne hanno contestato il funzionamento, anche in nome dell'anti-giustizialismo, che alla fine hanno comunque sempre più utilizzato lo strumento penale attraverso la creazione di nuove norme incriminatrici, contribuendo così a far accrescere la produzione di reati e quindi l'ipertrofia del sistema penale.

Lo stato deve dare vita a una rigorosa valutazione dei beni giuridici da tutelare attraverso lo strumento penale (reato e sanzione). Questa operazione è assolutamente necessaria per uno stato moderno e razionale perché si deve accertare a priori, non a posteriori, la propria capacità di perseguire colpevoli (capacità investigative di giudizio) e di assicurarne la condizione, senza sconti, una volta accertata la penale responsabilità. Compiuta questa operazione, esso deve adeguare la propria legislazione abrogando norme penali, sostituendo la tipologia di sanzioni (alternative a quelle penali) una volta accertata l'infrazione, evitando di ricorrere alla sanzione penale in caso di nuove imputazioni non ritenute meritevoli di essa. Questa valutazione va fatta, altrimenti vi sarà sempre incertezza e oscillazione proprio sulla possibilità di esercitare in concreto il potere punitivo e si dovrà ricorrere a ogni forma non organica di deflazione, penale e carceraria che non è capita e accettata dai cittadini e non li include ad osservare le regole e non costituisce efficace prevenzione generale (Patrizi, 2019).

3.2) UN MODELLO, PRATICHE DIVERSE

La Victim-Offender Mediation, è la pratica di giustizia riparativa contemporanea più conosciuta e utilizzata, soprattutto in Europa. Ma le possibili tipologie applicative della giustizia riparativa non si limitano alla sola VOM. Esistono altri programmi che, pur condividendo i principi di fondo relativi agli obiettivi e la comune radice culturale, differiscono nel numero e nella categoria dei partecipanti agli incontri e, in qualche caso, nello “stile” della conduzione degli stessi. Il loro obiettivo comune è quello di riportare la pace e l’equilibrio sociale, riparando al danno prodotto dal comportamento criminale.

Quando si utilizza il termine giustizia riparativa nel contesto della giustizia penale, è ampiamente accettato che ci si riferisca ad uno di questi quattro programmi: a) Victim-Offender Mediation; b) Family Group Conferences; c) Healing and Sentencing Circles; Community Restorative Boards.

Nella Victim-Offender Mediation sono unicamente coinvolti la vittima e il reo, prima incontrati separatamente da un mediatore adeguatamente formato e, dopo il loro esplicito consenso, in una seduta congiunta. Una volta che le parti hanno detto la loro, il mediatore le aiuta a valutare le diverse possibilità per “sistemare le cose” (Zehr, 2002:37). Stando all’opinione di Schiff (2003), la pratica riparativa della VOM, è organizzata per portare la vittima e il reo ad un incontro faccia-a-faccia all’interno di un dialogo sicuro, strutturato e facilitato che, tipicamente, ha luogo in un posto esterno alle strutture formali della giustizia. Prima di questo incontro, è preferibile organizzare degli incontri singoli con le parti per spiegare lo sviluppo del processo e specificare che ad assistere al tutto ci sarà un mediatore con delle specifiche competenze (Umbreit et al. 2001). Nell’incontro congiunto è data la possibilità al reo di assumersi le proprie responsabilità e alla vittima di sentirsi rispondere alle domande sul “perché” e sul “come” il crimine è avvenuto. A seguito di questa condivisione della storia dell’altro, le parti saranno in grado di determinare un piano adeguato a riparare il danno alla vittima, che può includere compensazioni sia di carattere materiale che non-materiale. Solitamente alla fine dell’incontro o degli incontri viene stilato un accordo scritto; i familiari della vittima e del reo possono partecipare, ma solitamente il loro ruolo è di supporto e comunque secondario. Per quanto riguarda i membri della comunità di appartenenza dei protagonisti della mediazione, questi possono talvolta prendere parte agli incontri, soprattutto come aiuto nello svolgimento dei programmi di

riconciliazione e nel mantenimento degli impegni presi dal reo nell'accordo raggiunto, ma solitamente non sono presenti. La VOM può presentarsi in diverse forme e modelli a seconda del tipo di sistema giudiziario nel quale viene introdotta e dal livello di accettazione delle sue pratiche che dipende dal background storico, politico, culturale e sociale del paese di riferimento. Ma di questo, soprattutto in relazione alla situazione italiana, parleremo più avanti.

Le Family Group Conferences (FGC), allargano il cerchio dei partecipanti all'incontro a persone diverse dalla vittima e il reo, quali i loro familiari o altri soggetti significativi per le parti direttamente coinvolte nel conflitto. Dato che questo modello di giustizia riparativa ha posto come obiettivo primario il supporto al reo affinché questi acquisti consapevolezza delle proprie azioni e cambi il proprio comportamento, la presenza della sua famiglia e di altri membri significativi della comunità è rilevante.

Tale modello trae origine da alcune pratiche diffuse nelle comunità aborigene della Nuova Zelanda (Morris e Maxwell, 2003) e, oggi, in quella nazione, rappresenta il modello di gestione ufficiale della giustizia minorile (Umbreit, 1998). Come per quello della VOM, il conduttore nella FGC deve essere imparziale e in grado di valutare i bisogni e gli interessi di entrambe le parti coinvolte. In questo modello, appare centrale il ruolo delle famiglie. Alcune forme di FGC seguono un "copione", nel senso che il mediatore (o facilitatore) segue dei passaggi prestabiliti nella conduzione degli incontri. Precondizioni essenziali per l'attivazione di un FGC sono l'ammissione di colpevolezza da parte del reo, la partecipazione volontaria di tutti i partecipanti all'incontro e il loro desiderio di riconciliarsi e ristabilire le loro relazioni in maniera il più possibile umana. Solitamente il processo comincia con la descrizione da parte del reo di cosa è successo e di chi crede possa essere stato danneggiato dalle sue azioni. Poi la vittima descrive la propria esperienza e gli effetti che il danno subito ha avuto nella sua vita. Attraverso il racconto e le domande, ciascuno avrà la possibilità di esprimere il proprio stato d'animo e le proprie emozioni come l'odio, la rabbia, il dolore, la vendetta, il rimorso, ma la cosa più importante è che il reo affronterà direttamente le conseguenze che il proprio comportamento ha avuto sulla vittima e la sua famiglia e, ovviamente sulla propria. Comunque sia il recupero delle relazioni e delle emozioni non è l'unico risultato derivante da questo programma. Insieme, il gruppo decide cosa è necessario che il reo faccia per riparare al danno e quale tipo di assistenza necessita per far ciò. Inoltre, viene chiesto alla vittima di esplicitare quali sono i risultati pratici che si attende dall'incontro e, in base anche alle sue osservazioni,

il direttore del programma può scegliere le giuste obbligazioni per il reo. L'incontro si chiude con le parti che firmano un accordo definendo le proprie aspettative e gli impegni reciproci in merito. Tutti coloro che hanno partecipato possono prendere parte alla stesura dell'accordo finale che sarà poi spedito al personale giudiziario appropriato. Le FGC possono essere usate in diversi stati del procedimento penale. Molto spesso, comunque, vengono utilizzate dalla polizia come alternative all'arresto o all'invio del caso al sistema penale giudiziario. D'accordo con Daniel Van Ness (2000) ciò rappresenta un legame e un'alternativa unica al sistema penale formale. La potenzialità maggiore delle FGC è la possibilità data alla vittima, al reo e a tutti quelli che sono stati interessati dal crimine, di essere direttamente coinvolti nella decisione riguardante la sanzione e la punizione del reo. Il racconto aumenta la consapevolezza dell'autore dell'impatto umano delle proprie azioni e fornisce la possibilità di chiedere scusa, pentirsi, prendersi la piena responsabilità ed essere perdonato dalla propria vittima e dalla comunità.

Il Circles ha origine dai tradizionali circoli rituali, nei quali le tribù usavano riunirsi per discutere dei loro conflitti e cercare soluzioni alle loro dispute. Secondo Robert e Roach (2003), trae origine dalla tradizione giuridica degli aborigeni canadesi (First Nations). Questo modello si diversifica in sottocategorie quali i sentencing circles, i peacemaking circles o i community circles che, con piccole differenze procedurali, mirano agli stessi obiettivi. Robert e Roach (2003) e Schiff (2003) concordano sul fatto che i circles sono più complicati e necessitano di più tempo rispetto agli altri modelli riparativi. Questi processi, secondo loro, possono prevedere fino a cinque differenti fasi, prevedono un lavoro intenso da parte dei facilitatori e richiedono grande partecipazione e impegno da parte dei partecipanti. Secondo questi ricercatori, nel "primo cerchio" il delinquente discute del reato con altri soggetti o a seguito di una domanda posta dalla vittima; nel "secondo cerchio" la vittima spiega al delinquente in che modo il suo comportamento criminale ha cambiato la sua vita; nel "terzo cerchio" viene coinvolta parte della comunità; nel "quarto cerchio" c'è la discussione per arrivare ad un accordo rispetto a quanto accaduto e su cosa è necessario fare per riparare il danno (anche in questa fase c'è una grande partecipazione da parte dei membri della comunità); nel "quinto cerchio" rientrano tutti gli incontri successivi alla fine del processo utili per assistere il reo nelle sue attività riparatorie e per verificare che stia mantenendo le promesse fatte alla vittima e alla comunità. Tali circles conclusivi, definiti anche di "follow-up" vengono ripetuti, solitamente, ad intervalli di sei mesi. Questo tipo di programmi sono

orientati alla comunità e, solitamente, procedono parallelamente al sistema di giustizia ordinario. Sono organizzati da un comitato di giustizia di comunità che decide di volta in volta i casi da accettare. Come appare evidente dalla sua stessa definizione, i partecipanti ai circles si dispongono in cerchio e, per garantire a tutti la possibilità di esprimere la propria opinione ed essere ascoltati, si passano un talking piece, una sorta di testimone che dà il diritto di parlare. In questo modello non esiste un vero e proprio mediatore, ma esistono dei circles keepers, che guidano il percorso restando il più possibile esterni allo stesso. Protagonisti sono, oltre alla vittima, il reo e le rispettive famiglie, altri membri della comunità variamente interessati alla vicenda (giudici, poliziotti, amici, parenti, avvocati etc.) che rappresentano l'elemento essenziale del modello. I circles sono utilizzati in vari momenti sia all'interno che all'esterno del processo penale.

Nelle Community Restorative Boards, le pratiche rappresentano il tipico esempio di come sia possibile permettere a tutti i membri della comunità di essere effettivamente coinvolti nei procedimenti penali. I Community Restorative Boards sono, infatti, dei piccoli gruppi di cittadini attivi formati per condurre incontri faccia a faccia pubblici con il reo inviato dalla Corte (Kurki, 2003). L'obiettivo di questi programmi è quello di permettere alla vittima e alla comunità di confrontarsi in maniera costruttiva con il reo, dando a quest'ultimo la possibilità di assumersi le proprie responsabilità in maniera pubblica. Solitamente il processo consiste in un incontro con i membri del board per discutere della gravità del reato e del danno e gli effetti negativi sulla vittima e la comunità. Dopo un approfondito esame, il board sviluppa una serie di proposte da proporre che verranno discusse in un secondo momento con la vittima e il reo fino a quando non si arriverà ad un accordo condiviso. A questo punto il board si esprimerà sul metodo, le azioni specifiche e i tempi per la riparazione del crimine. In seguito, il reo dovrà dimostrare di aver soddisfatto ogni singolo punto dell'accordo. A conclusione del percorso il board produce un documento da inviare alla Corte in cui si certifica l'impegno effettivo del reo in merito all'accordo raggiunto in precedenza. Questa pratica mira a far incontrare faccia a faccia la vittima e il delinquente per discutere della natura del reato, delle sue implicazioni e delle azioni riparative necessarie. Se la vittima non dovesse essere presente, sarebbe possibile far prendere parte agli incontri ad un gruppo di persone significative per la vittima.

Generalmente, sono i membri dei panels a determinare le azioni riparative che il reo dovrà compiere, ma quest'ultimo potrà essere coinvolto per discutere sulle condizioni

generali di questo accordo e sui tempi necessari per la sua riuscita. Spetta sempre ai membri del panel controllare gli sviluppi dell'accordo sottoscritto durante gli incontri e monitorare i progressi del reo per poterli anche comunicare alla Corte, alla polizia o ad altre strutture pubbliche. L'essenza di tale modello di intervento è quella di promuovere l'impegno e il coinvolgimento dei cittadini nell'amministrazione della giustizia e di offrire alla comunità la possibilità di incontrare il reo per potersi confrontare con lui rispetto al reato in maniera costruttiva. Quale che sia la pratica specifica, il focus condiviso da tutti i modelli presentati, è quello di riconoscere le cause e le conseguenze di quanto accaduto e di trovare una conclusione soddisfacente attraverso un accordo. Ma se proprio si vuole trovare una differenza importante tra questi modelli, è possibile rinvenirla, secondo Barton (2002), nel numero di partecipanti che sono coinvolti nel processo riparativo e nel tipo di struttura all'interno della quale si tengono gli incontri. Mentre la VOM, ad esempio, si tiene soprattutto tra individui, la FGC coinvolge comunità di supporto (community of care) dei principali protagonisti. Allo stesso modo, i Circles coinvolgono un numero ancora maggiore di partecipanti che soltanto i protagonisti diretti (o quasi.) Di certo, la presenza di un gruppo di persone maggiore tende a fare maggiore differenza rispetto alle dinamiche e ai processi riparativi, così come influisce sulla qualità della negoziazione e sulle competenze dei facilitatori.

3.3) RELAZIONI RIPARATIVE NELLE COMUNITA' TERRITORIALI

Il lavoro della giustizia di fronte al reato si dipana lungo alcune aree di intervento: quella giudiziaria nel processo; quella riabilitativa nel progetto educativo; quella riparativa all'incontro e nella mediazione (Schermi, 2018). Queste aree sono tutt'altro che separabili, anzi, il cammino recente della giustizia tende a renderle sempre più permeabili contaminando le loro pratiche e i loro paradigmi. Negli ultimi anni nelle procedure troviamo richiami alla riparazione del danno, all'incontro con le vittime e a un'attivazione di percorsi di accoglienza e di riposizionamento sociale delle persone autrici di reato. I criteri del lavoro verso una comunità di relazioni riparative si caratterizzano come esperienze di soglia, di incontro, di passaggio e di avvio (Lizzola, 2017). Oggi, proprio le esperienze di soglia sono carenti nella nostra convivenza, come

sempre è nei periodi di crisi e di passaggio. Tre sono i tratti delle soglie: il primo è quello che le caratterizza come zone franche di *pausa* e di *sosta*, fuori dalle tensioni dure e dai contesti relazionali o sociali “affaticati” nei quali si vive sotto pressione. Zone franche del rispetto, nelle quali non bisogna per forza dimostrare qualcosa o affermare, difendere ragioni: quel che si è viene accolto, il proprio racconto e vissuto sono ascoltati; si chiede solo rispetto e ascolto per i vissuti, i racconti degli altri e il coraggio della verità. Fuori dalle dinamiche del confronto, di freddezza, e di paura del giudizio si può apparire gli uni accanto e di fronte agli altri, in modo tale da poter esporre i propri dolori e i propri desideri che a volte ci accomunano.

Il secondo è quello proprio delle zone della *parola* nelle quali si possono vivere esperienze discorsive e conversazioni inedite, che vengono proposte, permesse, promosse ed attese. Grazie anche alla presenza di soggetti capaci di “tradurre”, di rinarrare, di riavviare continuamente le parole e l’incontro.

Il terzo è quello d'essere *zone di passaggio* e di *transizione* verso un modo di essere, di dire, di scegliere altro. un modo nel quale tenere e lasciare insieme le tracce e i segni delle fatiche e delle offese del passato: ricordo capace di far tenere fede agli impegni e alle nuove deduzioni reciproche; è il luogo della partenza e della ripartenza verso nuovi diversi orizzonti.

Ma la domanda da farsi è dove aprire queste esperienze-soglia di comunità e di relazione riparative? Alcune soglie sono presenti nelle città e nelle comunità, e sono i luoghi della mediazione e della riconciliazione. Alcune altre esperienze si possono aprire, ma vanno “raccontate”, dentro luoghi, servizi sociali e educativi: per esempio nelle scuole, nei centri diurni, nei consultori, nei servizi per la tutela minori, nelle reti territoriali, negli oratori, nelle biblioteche, nei centri anziani, nelle comunità educative e terapeutiche, si possono realizzare esperienze nelle quali soggetti intermedi e terzi aprono e sostengono ascolti, scambi, rielaborazioni, riprese di rapporti e riparazioni di storie di conflitti, di spaccature e di sofferenze arretrate e vissute. Così accade, per esempio, che in diverse classi di scuole primarie e secondarie si proponga la co-costruzione di laboratori formativi ed esperienziali sui conflitti scolastici basati sull'approccio e le pratiche riparative, rivolte a insegnanti, studenti e genitori. Questi sono chiamati a incontrarsi e confrontarsi sulle tensioni rabbiose, sulle paure, sulle fratture dolorose vendicative, sulle distanze silenziose e rancorose che abitano i conflitti. Infine, altre soglie vanno immaginate e realizzate *ex novo*, rivolte espressamente ad

emergenze sociali, nuovi fenomeni, oppure a strategie di più lunga durata, per provare a disinnescare meccanismi di produzione o reiterazione dell'odio, del risentimento rancoroso, del disprezzo e della negazione (Honneth, 1992).

Tutti i conflitti sono caratterizzati da sentimenti di ingiustizia. Tutti i confliggenti credono di avere ragione e tendono a vedere l'altro come un prevaricatore e se stessi come vittime. Ecco perché punta a rileggere i fatti ConTatto, uno dei progetti della terza edizione del bando "Welfare di comunità" di Fondazione Cariplo, che negli ambiti di Como e di Lomazzo-Fino Mornasco prova a rivoluzionare la gestione dei conflitti rimettendo al centro la comunità.

COntatto è un progetto Welfare di Comunità che Fondazione Cariplo ha scelto di finanziare per i prossimi tre anni ed è partecipato da dieci organizzazioni, due università e dal Comune di Como.

Le azioni del progetto si svolgono a Como città e nell'ambito territoriale di Como: 23 comuni. Nell'ambito di Lomazzo-Fino Mornasco: 19 comuni. Per e Con i cittadini che vivono in contesti urbani attraversati da conflitti: quartieri, caseggiati pubblici e privati, stazioni ferroviarie, parchi, luoghi di lavoro; con studenti e famiglie, insegnanti e dirigenti delle scuole del territorio; per minorenni e giovani adulti in carico ai servizi sociali.; persone offese: vittime o danneggiati; Operatori istituzionali e del terzo settore; realtà presenti nelle comunità locali come gruppi e associazioni.

Nei contesti urbani che vivono relazioni umane intense e trasformazioni significative come il quartiere di Rebbio a Como ed altri, il comune di Rovellasca, la stazione di Lomazzo con la finalità di costruire insieme esperienze partecipate di gestione riparativa dei conflitti anche con il sostegno di figure esperte, per migliorare il senso di sicurezza nel quartiere in cui viviamo, nei luoghi che abitiamo, nella scuola.

In alcune scuole secondarie di primo e secondo grado di Como e del distretto di Lomazzo-Fino Mornasco, per rafforzare le capacità di ascolto e di gestione delle emozioni, promuovere la mediazione dei conflitti e per far acquisire un linguaggio capace di spegnere la violenza, rafforzare la fiducia e (ri)creare un ambiente favorevole alle relazioni e all'apprendimento, infine per promuovere nei giovani una nuova cultura della cooperazione e della responsabilità sociale.

Nei servizi dell'amministrazione della giustizia, in quelli sociali, nel mondo del volontariato e dell'associazionismo che si occupano dei percorsi di recupero degli autori di reato, con particolare riguardo ai minorenni e ai giovani adulti per diffondere la cultura della giustizia riparativa, delle sue metodologie e della sua utilità concreta, per favorire una visione pienamente umana della giustizia e della pena.

Nel mondo delle vittime nei contesti in cui si incontrano le persone danneggiate dai conflitti o le vittime di reati, per promuovere ascolto, attenzione e riparazione nei confronti delle vittime e/o della comunità e favorire il senso di sicurezza individuale e collettivo. Le azioni prevedono la costruzione di spazi di ascolto empatico, per prendere parte a dialoghi generativi tra le diverse parti in conflitto e accogliere i loro vissuti. Momenti specifici saranno creati per dare ascolto alle vittime, sostenerle, accogliere la loro sofferenza e il loro bisogno di riparazione attivando servizi sperimentali di empowerment per le vittime.⁹

L'approccio innovativo degli interventi riparativi, infatti, non si limita a coinvolgere i confliggenti, ma l'intera comunità all'interno della quale il danno è avvenuto, favorendo il dialogo e l'incontro fra tutte le parti. *“Con l'approccio riparativo proviamo a sviluppare una sensibilità che porti le persone a parlarsi e a trovare una rilettura degli sguardi prima ancora di trovare la soluzione.”* (Lisa Roncoroni, referente area sociale ConTatto).

Il progetto ConTatto ha quattro aree di intervento: sociale, vittime, penale, comunicazione. Nell'area sociale rientrano tutte quelle attività che si domandano come fare a portare l'approccio riparativo nella vita delle persone; l'area vittime ha attivato dei piccoli gruppi di sostegno composti da 3 vittime, 3 cittadini e 2 facilitatori, all'interno dei quali le vittime possono dire come si sentono; l'area penale ha attivato dei piccoli gruppi di sostegno composti da 3 rei, 3 cittadini e 2 facilitatori per parlare di come si sente l'altro; l'area comunicazione si occupa di sensibilizzare il territorio e raccogliere fondi.

Sono due gli strumenti trasversali, alle tre aree (sociale, vittime e penale) che utilizzano l'approccio riparativo sono i Gruppi a Orientamento Riparativo (GOR) e i Gruppi Intermedi.

⁹ <https://www.progettocontatto.com/progetto>

I GOR sono finalizzati al dialogo e all'incontro tra le vittime e gli autori di reato e si costituiscono intorno a un reato avvenuto. Ai GOR partecipano semplici cittadini interessati a prendere parte a questa esperienza guidati dagli operatori che svolgono la funzione di facilitatori. I GOR aiutano le persone ad affrontare emozioni forti legate alle sofferenze, alle ferite e alle conseguenze dei reati agiti e subiti, e scoprire che insieme si può anche andare oltre la ferita dell'offesa e del reato. I corpi intermedi, invece, sono dei gruppi di cittadini capaci di intercettare i malesseri di un gruppo di persone o di un quartiere e che discutono insieme agli operatori delle tematiche conflittuali per poi decidere se intervenire o meno.

Attivi in questi anni nei settori di Lecco e di Como, di Brescia e di Bergamo, finalizzati a promuovere lo sviluppo di comunità di relazioni riparative. Vede cittadini, autori di reato e vittime incontrarsi in gruppi. Si tratta di piccoli gruppi a partecipazione libera, volontaria, gratuita e riservata, dove persone che hanno commesso reati e stanno scontando la pena, persone che direttamente o indirettamente hanno subito danni sofferenza a causa di altri reati e cittadini interessati si incontrano per prendere parte a un'esperienza di dialogo ad orientamento riparativo. I GOR sono gruppi di incontro e di dialogo che dividono un percorso la cui durata e frequenza è concordata con tutti i partecipanti, sulla base del loro bisogno e delle loro possibilità. Nelle discipline umanistiche sociali il gruppo all'incontro, pensati e gestiti con attenzione metodologica di contesto, sono da sempre considerati strumenti potenti in chiave di esperienza trasformativa interpersonale, perché consentano l'interazione diretta, comunicativa e narrativa, potenzialmente intensa e articolata su molti livelli di comunicazione, da quello verbale a quello emozionale, gestuale (De Leo, Dighera, Gallizioli, 2005; Smorti, 2018). Nello specifico dei GOR, le persone sono facilitate, attraverso la parola pronunciata e ascoltata, a stare dentro e ad attraversare le emozioni forti legate ai reati agiti e subiti, nel tentativo di andare oltre le ferite del reato e superando le solitudini. Il tutto restando uniti, in un unico insieme.

È importante sottolineare che i GOR non hanno finalità esplicite di tipo assistenziale, educativo o terapeutico. L'orientamento riparativo di questi gruppi impegna chi partecipa a promuovere i processi interpersonali e le condizioni, perché tutti possano comprendere il senso e il significato di un possibile percorso riparativo attraverso diverse pratiche meditative, svolgendo anche funzioni di sensibilizzazione e

avvicinamento ad esse. Nei GOR i facilitatori mirano ad aprire possibilità di incontro, di dialogo e confronto sull'esperienza della colpa, della sofferenza, del dolore e del danno. È sulla possibilità del superamento, della riapertura di prospettive, di ridefinizione di significati e di vissuti, che permettano alle persone di lasciare dietro di sé, non tanto il ricordo incancellabile della ferita o della sofferenza, ma i correlati di negazione, di colpa, di paura, di vergogna, di rabbia, di rancore e sfiducia che non permettono in futuro di ridisegnarsi sotto un altro cielo.

Ci tengo a riportare alla vostra attenzione la testimonianza di Massimo Patrignani è un ex funzionario del Comune, che invece ha partecipato a un Gruppo a Orientamento Riparativo attivato nella città di Como intorno a tre ragazzi giovani con tre situazioni differenti molto difficili. *“Il Gor è un’esperienza che mi ha aiutato a cambiare punto di vista. Sono stato per anni un attivista politico e mi sono fatto molte domande nuove.”* (Massimo Patrignani, cittadino che ha partecipato a un GOR).

Massimo Patrignani conclude il suo racconto, con un po’ di emozione, dicendo *“Credo di avere instaurato un dialogo con uno dei ragazzi e forse ho lasciato anche il segno anche se lui continuava a dirmi: io non cambio.”*

Come accennato prima, la seconda esperienza di lavoro di comunità che costruisce un ottimo orientamento riparativo è l'attivazione di *corpi intermedi* di contesto, ovvero di gruppi di cittadini che vivono in un paese o in un quartiere e che, al di fuori delle loro specifiche appartenenze organizzative, professionali o istituzionali, raccolgono l'invito a incontrarsi per confrontarsi e dialogare rispetto a situazioni che, nei loro contesti di vita, sono attraversate da conflitti, da fratture, da danni generati da reati, da sofferenze ormai consolidate dentro striscianti tensioni quotidiane che ogni tanto si infiammano e bruciano le relazioni tra le persone. Ciò può accadere in un condominio, in un quartiere, in una piazza, in una stazione ferroviaria, in una mensa sociale, in una casa tra coinquilini. Le persone coinvolte nei corpi intermedi possono essere intercettate e ingaggiate in eventi di sensibilizzazione sulle tematiche riparativi, oppure sono già presenti nelle reti del lavoro sociale esistente nei territori, disponibili a parziali riposizionamenti rispetto alle loro attività. Si tratta di saper avviare, gestire complessi e delicati processi di ingaggio, di sensibilizzazione, di accompagnamento e di manutenzione di reti e di gruppi territoriali che richiedono competenze e passione per il lavoro di sviluppo di comunità. A tutti è chiesto di partecipare e di contribuire,

condividendo pensieri vissuti, emozioni, gestire le situazioni difficili caratterizzate dalla contrapposizione, dall'incomprensione, dalla chiusura comunicativa e relazionale che paralizza ogni possibilità di cambiamento evolutivo. Sono un esempio alcune progettualità sviluppate a partire dalla *Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei bambini e delle bambine contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali*, firmata a Lanzarote il 25 ottobre 2007. Le indicazioni contenute nella convenzione rappresentano l'esito di una più ampia attenzione per il tema in oggetto e per le relative azioni da attuare a livello preventivo e trattamentale in una dimensione circolare che coinvolge vittime, responsabilità e comunità. Ma non solo, esse sono l'esito degli studi scientifici che suggeriscono la necessità di adottare specifiche procedure e metodologie per raccogliere la testimonianza di vittime minorenni. Per ridurre i successivi rischi di vittimizzazione per chi ha subito un'offesa e al contempo proteggere l'azione penale e quindi tutte le persone coinvolte, le vittime stesse, le famiglie, chi viene individuato come possibile autore o autrice del reato, ma anche il sistema sociale, sanitario e giudiziario da possibili distorsioni ed errori derivanti dall'utilizzo di modalità inappropriate.

Altro ambito di interesse riguarda la questione della violenza nei confronti delle donne e della violazione nelle relazioni intime, quale spazio di rottura all'interno di un sistema relazionale che genera sofferenza in tutti i membri dentro e fuori la dinamica disfunzionale: vittime, autori, familiari, operatori operatrici territoriali. La *Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica*, firmata Istanbul l'11 maggio 2011, ha avuto un ruolo cruciale in tal senso. L'attenzione è volta alle vittime dirette, ovvero le donne, e a quelle indirette, ovvero i figli: ascolto e riconoscimento del danno prodotto dalla condotta violenta e maggiori strumenti per individuare le traiettorie di rischio. Sono ormai ampiamente riconosciuti i motivi derivanti da atteggiamenti disattenti e negligenti (Marotta, 2017) da parte delle figure giudiziarie che impattano con la vittima, tale da acutizzare l'effetto delle precedenti vittimizzazione subite (De Leo 2006), e di contro viene spesso trascurata la funzione potenziale ristrutturante dell'esperienza di giustizia, come occasione per la vittima di avere uno spazio di ascolto dedicato e per la comunità di intervenire contribuendo al processo riparativo. È fondamentale, in tal senso, l'intervento di figure esperte che possono svolgere una funzione di garanzia, come una sorta di cuscinetto protettivo tra la vittima e rigidi

ingranaggi procedurali del sistema giudiziario, al fine di facilitarne l'incontro e la reciproca comprensione.

CONCLUSIONI

La giustizia riparativa è un modello che coinvolge la vittima, il reo e tutta la comunità in cui essi sono inseriti, ed ha lo scopo principale di cercare delle soluzioni al conflitto generatosi in seguito alla commissione del fatto – reato. Gli obiettivi da raggiungere sono, al contempo, sia la conciliazione tra le parti, sia il riscatto sociale nei confronti dell'intera collettività. Ciò che la giustizia riparativa cerca di fare, è superare la logica della punitività letta sulla base del concetto di vendetta e di castigo, muovendo da una lettura relazionale del crimine, inteso in primo luogo come un conflitto che provoca la rottura delle convenzioni tacitamente o legalmente condivise dalla società in cui si vive. Il reato non dovrebbe più essere considerato soltanto un fatto criminoso commesso contro una o più vittime, e che prevede una pena restrittiva da espiare, bensì come una condotta dannosa e offensiva per la collettività, che ha come conseguenza sofferenze, dolore e ripercussioni emotivamente negative e che richiede, da parte del minore reo, l'attivazione di forme di riparazione del danno provocato. Negli ultimi vent'anni, la giustizia riparativa ha caratterizzato soprattutto la letteratura anglosassone. L'innovazione rispetto agli alti approcci sta nel superamento della concezione punitiva della sanzione penale. Centrando il focus sulla comunità, intesa come attore sociale di cui i soggetti stessi fanno parte, si noterà che questo concetto non appare affatto slegato dal concetto di giustizia riparativa. Ragioniamo ora sull'idea che il reato non sia un fatto illecito commesso ai danni di un soggetto definito, ma sia determinato da un conflitto. Il modello riparativo, a questo punto, inizia a configurarsi non più sotto un'ottica punitiva, ma di costruzione e ricostruzione di azioni che portano a dirimere il conflitto stesso, che altrimenti verrebbe trattato con strumenti di privazione (ad esempio, la privazione della libertà). La riparazione diventa quindi un vero e proprio modello che produce socialità, che crea e ripara i legami tra le persone e aumenta la possibilità che tali legami siano utili per affrontare le situazioni di difficoltà. Una conflittualità si colloca sempre in un contesto comunicativo (o per meglio dire, non comunicativo), inserito a sua volta in un frame specifico che è quello della società di appartenenza, ed è proprio per questo che i conflitti sorti dalla commissione di un fatto illecito si configurano come interventi molto complessi. Il punto cardine sta, volendo guardare la situazione da un'altra angolazione, nel creare incentivi affinché la comunità trovi al suo interno sempre maggiori occasioni di risoluzione o alla gestione del conflitto, ricostruendo gli spazi comunicativamente strutturati, nella proiezione della creazione di nuovi ordini sociali. La giustizia riparativa va vista in un'ottica di

riduzione della pressione giuridica, non limitandola, dunque, a una mera alternativa alla pena, ma uno strumento per regolare la società evitando la reclusione e quindi l'isolamento dei soggetti colpevoli che, in tal modo, vivrebbero una situazione di marginalità che, una volta espiata la pena e reinseriti nel contesto comunitario, li trasformerebbe in soggetti borderline o li porterebbe alla commissione di altri reati. Inserendo questo ragionamento in una cornice di individualismo tipico dell'epoca che stiamo vivendo, l'obiettivo della giustizia riparativa è ancora più arduo: trasformare questo conflitto in una risorsa, in una fonte di confronto e di dialogo, in un momento di crescita educativa non solo per i minori colpevoli, ma per tutta la società. Conciliare i propri interessi con quelli della controparte secondo un'ottica di *ethic to care*. Gli obiettivi della giustizia riparativa possono quindi essere così riassunti:

Il riconoscimento della vittima, in modo che la parte offesa possa sentirsi considerata e possa riprendere il controllo della propria vita e soprattutto della propria parte emozionale. Per fare questo lo strumento più opportuno risulta essere la mediazione, grazie alla quale avviene il confronto diretto tra le parti in conflitto, grazie all'aiuto di una terza persona esterna al conflitto stesso. La riparazione del danno nella sua globalità viene compiuta in contatto con la sofferenza fisica e psicofisica della parte offesa. Per quanto riguarda l'auto - responsabilizzazione del reo, ogni tentativo di promuovere attività riparative (come la messa alla prova) non può prescindere dal consenso dell'autore del reato, specialmente se si considera che la riparazione si colloca lungo un percorso che dovrebbe condurre il reo a rielaborare il conflitto ed i motivi che lo hanno causato, a riconoscere la propria responsabilità e ad avvertire egli stesso la necessità della riparazione.

Il coinvolgimento della società nel processo di riparazione, in quanto essa svolge un duplice ruolo: sia quello di destinatario delle politiche di riparazione, sia quello di soggetto coinvolto nel percorso rieducativo e riparativo. "Nella prospettiva comunitaria, la vicenda della singola vittima non trova risposte unicamente in termini di servizio, ma diventa l'occasione per attivare una responsabilizzazione della collettività nei confronti degli aspetti della questione criminale (...)" (G. V. Pisapia, *La sfida della mediazione*).

Il contenimento del senso di allarme sociale particolarmente diffuso soprattutto quando si è in presenza di minori. Assicurare alla comunità il potere di gestire, almeno in parte, i conflitti che si verificano al suo interno, significa restituirle la capacità di recuperare

il controllo su determinati accadimenti che hanno un impatto significativo sulla percezione di sicurezza dei consociati o sulle loro abitudini di vita. Questo è possibile solo se la comunità stessa è disposta ad aprirsi e a mettersi in gioco, collaborando con le istituzioni nei programmi di reinserimento e di riparazione.

BIBLIOGRAFIA

Aertsen, Daems, Robert, *Institutionalizing Restorative Justice*, Willan Publishing Cullompton, 2006.

Ardino, *Post-Traumatic Stress in Antisocial Youth*, Wiley-Blackwell Publisher, 2011.

Bandura, *Moral Disengagement: How People do Harm and Live with Them-selves*, Worth Publishers, 2016.

Bazemore, *Community Justice and a Vision of Collective Efficacy*, in “Criminal Justice”, 3, pp. 225-97, 2000.

Bove, *La Messa alla Prova*, Pacini Giuridica, Pisa, 2018.

Braithwaite, *Crime, Shame and Reintegration*, Cambridge University Press, 1989.

Campbell, Chapman, McCredy, *Practice Guidelines for the Youth Conference Service*, Belfast, 2002.

Ceretti, *La Giustizia Riparativa di fronte al Problema del Male, brevi riflessioni*, Mannozi, Lodigiani, 2015.

Chapman, *Facilitating Restorative Conference in Northern Ireland*, E. Zinsstag, I Vanfraechem (eds), 2012.

Crotti, *Generazioni interrotte*, Franco Angeli, Milano, 2018.

Cummins, Nistico, *Maintaining Life Satisfaction*, “Jurnal Happiness Studies”, 3, pp. 37-69, 2002.

De Leo, *Vulnerabilità e risorse nell'incontro delle vittime e il mondo della giustizia, con particolare riguardo alle vittime minorenni*, in A. Dell'Antonio, G. De Leo, 2006.

Di Chiara, *Le forbici e l'ago. Geometrie del reato ed eccedenze tra vissuti di ingiustizia, limiti del sistema penale e volte della Restorative Justice*, in A. Pera, Wolters Kluwer, Milano, 2016.

Donini, *Per una concezione post-riparativa della pena*, “Rivista Italiana di Diritto e Procedura Penale”, 56, 3, pp. 116-2-218, 2013.

EFRJ, *Connecting People to Restore Just Relation. Practice Guide on Values and Standard for Restorative Justice Practices*, - European Forum for Restorative Justice, 2018.

Eusebi, *Fare Giustizie: Ritorsione del male o fedeltà del bene?* Dehoniane Bologna, 2015.

Farrington, *Childhood Risk Factors and Risk-Focused Prevention*, Oxford university, Press, 2007.

Felce, Perry, *Quality of Life: Its Definition and Measurement*, in “Research in Developmental Disabilities”, 16, pp.51-74, 1995.

Forti et la., *Victims and Corporations: Legal Challenges and Empirical Findings*, 2018.

Foy, Furrow, McManus, *Exposures to Violence, Post-Traumatic Symptomatology, and Criminals Behaviors*, Wiley-Blackwell Publishers, 2011.

Gabbay, *Expiring the Limits of the Restorative Justice Paradigm: Restorative Justice and White-Collar Crime*, in “Cardozo Journal of Conflict Resolution”, 8, pp. 421-85, 2007.

Hopkins, *Just Schools: A Whole School Approach to Restorative Justice*, Kingsley Publisher, New York, 2004.

Hulsman, *Critical Criminology and the Concept of Crime*, in “Contemporary Crises”, 10, pp. 3-80, 1986.

Lent, Brown, *Social Cognitive Career Theory and Subjective Well-Being in the Context of Work*, 2008.

Lent, *Toward a Unifying Theoretical and Practical Perspective on Well-Being and Psychosocial Adjustment*, in “Journal of Counseling Psychology”, 51, 4, pp. 482-509 2004.

Mannozi, Lodigiani, *Formare al diritto e alla giustizia: per una autonomia scientifico didattica della giustizia riparativa in ambito universitario*, in “Rivista italiana di Diritto e procedura penale”, 2014.

Mannozi, *toward a “Humanism of Justice” Thought Restorative Justice: A Dialogue with History*, in “Restorative Justice. An International Journal”, 5, 2, pp.145-57, 2017.

Marotta, *La vittima nel processo penale: un nuovo processo di vittimizzazione*, in “Rivista da Facultadde de Direito, da UFMG-Universidade Federal de Minas Gerais”, 70, pp. 339-69, 2017.

Mastropasqua, Buccellato, *Rapporto nazionale sulla mediazione penale minorile*, Gangemi, in Roma, 2012.

Monteleone, Cuzzocrea, *La dichiarazione delle vittime vulnerabili nei procedimenti penali*, in “Processo Penale e Giustizia”, I, pp.93-109, 2016.

Morris, Maxwell, *Restorative Justice for Juveniles: Conferencing, Mediation, Circles*, Hart Publishing, Oxford, 2001.

Nota, Soresi, *Clipper, Portfolio per l’orientamento dai 15 ai 19 anni*, Hogrefe Boston, pp.183-99, 2003.

Patrizi et al., *Comunità territoriali riparative e relazionali: dall’inclusione al benessere*, in “MinoriGiustizia”, I, pp. 81-92.2016.

Patrizi, Bussu, Cuzzocrea, Lepri, Vitale, *Giustizia riparativa come strumento di intervento nell’inclusione sociale di minori autori di reato e come modello di intervento per la gestione di episodi di bullismo nelle scuole*, Università degli studi di Sassari.

Patrizi, *la giustizia riparativa psicologia e diritto per il benessere di persone comunità*, Carocci, Roma, 2019.

Patrizi, Lepri, *Le prospettive della giustizia riparativa*, Padova University, Press, 2011.

Patrizi, Lepri, Lodi, *Restoring Relationship, Community Building: From Social Inclusion to Wellbeing*, Padova University, Press 2016.

Patrizi, Lepri, *Vittime autrici e autori di reato: i percorsi della giustizia riparativa*, Padova University, Press 2012.

Patrizi, *Psicologia della devianza e della criminalità, teorie e modelli di intervento*, Carocci, Roma 2011.

Reggio, *Giustizia Dialogica. Luce e ombre della giustizia riparativa*, FancoAngeli, Milano, 2010.

Ricoeur, *Le droit de punir*,” Cahier de Villemétrie”, 6, (Traduzione, it. Il diritto di punire, Morcelliana, Brescia, 1958.

Sarason, *The Psychological Sense of Community: Prospects for a Community Psychology*, Jossey-Bass, London-San Fransisco, 1974.

Seligman, Csikszentmihalyi, *Positive Psychology: An Introduction*, in Snyder, Lopez, pp. 3-9, 2000.

Seligman, *Positive Psychology, Positive Preventive, and positive therapy*, in American Psychology, 2002.

Sen, *The idea of justice*, Clarendon Press, Oxford, pp. 30-53, 2009.

Shalock, the concept of quality of life in the lives of persons with mental retardation, Paper presented at 115 “American Association of Mental Retardation Congress, 1991.

Sherman, Strang, *Restorative Justice: The Evidence*, Smith Institute, London 2007.

Spalding, *Restorative Justice for multinational Corporations*, in “Ohio State Law Journal Furthermore”, 76, 2, pp. 357-408, 2015.

Tramontano, *Conflitti e Società. Il contributo della giustizia riparativa*, Tesi, Università degli studi del Molise, 2020.

UNODC, *Handbook on Restorative Justice Programmers*, United Nations, New York, 2006.

